

N. 365-193-2-14-26-93
97-110-181-183-266-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)

(RELATORI: **BIANCHI FORTUNATO**, *per la maggioranza*;
POCHETTI e **GRAMEGNA**, *di minoranza*)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**ANDREOTTI**)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(**RUMOR**)

DAL MINISTRO DEL TESORO
(**MALAGODI**)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(**COPPO**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**TAVIANI**)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(**SCALFARO**)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(**GASPARI**)

alla Presidenza il 1° luglio 1972

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972,
n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti
pensionistici ed assistenziali

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(RUMOR)

DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MISASI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(Valsecchi)

alla Presidenza il 5 giugno 1972

—

Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici
ed assistenziali

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D' INIZIATIVA POPOLARE

*(a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione
e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352)*

Ripresentata il 25 maggio 1972

—

Parificazione dei trattamenti minimi di pensione a favore
degli artigiani e dei loro familiari a quelli previsti per
l'assicurazione generale obbligatoria e norme in materia
di sicurezza sociale degli artigiani

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MIOTTI CARLI AMALIA, CASTELLUCCI, CATTANEO PE-
TRINI GIANNINA, MAGGIONI, MATTARELLI, TARABINI,
FIORET, MAROCCO**

Presentata il 25 maggio 1972

—

Estensione della perequazione automatica ai titolari
di pensione sociale e norme sull'assistenza sanitaria

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LONGO, BERLINGUER ENRICO, NATTA, AMENDOLA,
D'ALEMA, GALLUZZI, DI GIULIO, INGRAO, BARCA, MA-
CALUSO EMANUELE, REICHLIN, POCETTI, GRAMEGNA,
MARRAS, BARDELLI, ESPOSTO, DI MARINO, GIANNINI,
CERAVOLO, LIZZERO, SCUTARI, FURIA, PELLICANI GIO-
VANNI, PELLIZZARI, ALDROVANDI, MILANI, LA TORRE,
GIADRESCO, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, BACCALINI,
BIAMONTE, DI PUCCIO, GARBI, MICELI, NOBERASCO,
SGARBI BOMPANI LUCIANA, ZOPPETTI, MALAGUGINI,
LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, TRIPODI GIROLAMO,
VALORI, FABBRI SERONI ADRIANA, CARUSO**

Presentata il 25 maggio 1972

—

Aumento e riforma delle pensioni della previdenza sociale

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAFORGIA, PAVONE, URSO GIACINTO, ANSELMI TINA,
COCCO MARIA, AZZARO, BARBI, BECCARIA, BRESSANI,
BIANCHI FORTUNATO, BOVA, BERSANI, BUZZI, CA-
STELLUCCI, COLOMBO VITTORINO, DALL'ARMELLINA,
ERMINERO, FABBRI, GALLI, GIRARDIN, LETTIERI,
MEUCCI, MICHELI FILIPPO, PANDOLFI, RADI, SALVI,
TANTALO, VECCHIARELLI**

Presentata il 30 maggio 1972

Estensione ai pensionati ex lavoratori autonomi delle quote di maggiorazione della pensione nella misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZAFFANELLA, TOCCO, FERRARI, SAVOLDI, MASCIADRI,
BALZAMO, MORO DINO, BALLARDINI, DELLA BRIOTTA,
COLUCCI, ACHILLI, CUSUMANO, MUSOTTO, FRASCA,
GIOVANARDI, FROIO**

Presentata il 30 maggio 1972

Aumento dei minimi di pensione, della pensione sociale e perequazione delle pensioni INPS liquidate anteriormente al 1° maggio 1969

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZAFFANELLA, FERRARI, SAVOLDI

Presentata il 30 maggio 1972

Riliquidazione delle pensioni di invalidità a favore dei pensionati che hanno continuato a prestare opera retribuita

d'iniziativa del Deputato MANCINI VINCENZO

Presentata il 30 maggio 1972

Riliquidazione delle pensioni di invalidità con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 a favore dei pensionati che hanno continuato a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI FORTUNATO, ANSELMI TINA, BORRA, RUSSO FERDINANDO, FIORET, COLOMBO VITTORINO, DALL'ARMELLINA, ALLOCCA, PISICCHIO, MANCINI VINCENZO, GIRARDIN, LOBIANCO

Presentata il 30 maggio 1972

Provvedimenti perequativi delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria generale e disposizioni emendative ed integrative della legge 30 aprile 1969, n. 153

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, LOBIANCO, BUCCIARELLI DUCCI, TRUZZI, VETRONE, AMADEO, ANDREONI, ARMANI, BALASSO, BALDI, BORTOLANI, BOTTARI, BUFFONE, CASTELLUCCI, CRISTOFORI, MANCINI ANTONIO, MICHELI FILIPPO, NEGRARI, PISONI, PREARO, SANGALLI, SCHIAVON, STELLA, TANTALO, TRAVERSA, URSO SALVATORE, VICENTINI, ZACCAGNINI

Presentata il 14 giugno 1972

Modifiche alla disciplina dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Presentata alla Presidenza il 22 luglio 1972

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che si propone alla vostra approvazione concerne la conversione del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, emanato dal Governo per:

— migliorare i trattamenti minimi e le pensioni sociali, rivalutare le pensioni contributive ed erogare altre provvidenze a favore dei pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

— migliorare il trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modificare gli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro;

— migliorare le pensioni e modificare gli ordinamenti delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate;

— aumentare gli assegni mensili a favore dei mutilati ed invalidi civili e dei sordomuti.

Si tratta di materia particolarmente articolata e complessa, che, anche a prescindere dalle note vicende politiche e costituzionali che lo hanno determinato, giustifica di per se stessa il ricorso al decreto-legge di cui si è avvalso il Governo.

Per entrare più compiutamente nell'esame del provvedimento e per evidenziare la linea coerente alla quale indubbiamente corrisponde, ritengo opportuno partire dal contenuto del decreto-legge, che ha formato oggetto di ampio dibattito in Commissione nelle tornate del 18, 19, 20 e 21 luglio e che infine la Commissione a maggioranza ha ritenuto meritevole di conversione in legge con le modificazioni più innanzi illustrate.

Miglioramenti dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali, rivalutazione delle pensioni contributive ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Riguardo alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, indubbiamente il decreto-legge prende le mosse dalla realtà che ha iniziato a scaturire con la legge 18 marzo 1968, n. 238, e con il susseguente decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e che si è venuta consolidando dopo l'approvazione della legge 30 aprile 1969, n. 153. Particolarmente con quest'ultimo provvedimento l'espressione « sicurezza sociale » ha preso vita e cittadinanza nella normativa previdenziale. L'istituzione della pensione sociale per i cittadini anziani ed indigenti, insieme con il sempre più stretto ed elevato rapporto stabilito tra il valore economico sociale della vita lavorativa individuale e la pensione di fine lavoro, ha rappresentato il definitivo abbandono, in campo previdenziale, di una impostazione tecnica improntata a tradizionali criteri meramente assicurativi e al tempo stesso ha completato, almeno nelle linee essenziali, il processo evolutivo dell'ordinamento pensionistico italiano.

Del resto, più di ogni altra considerazione, il quadro seguente, in cui si pone quale anno di partenza il 1965, offre l'esatta visione dei sostanziali miglioramenti verificatisi nel sistema:

	1965	1967	1968	1969	1970	1971
A) Numero delle pensioni sociali in godimento alla fine dell'anno	—	—	—	470.856	766.027	819.772
B) Importo annuo delle pensioni sub A in pagamento (in milioni)	—	—	—	72.288	117.913	126.688
C) Numero delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi in corso di godimento alla fine dell'anno	6.665.048	7.460.548	7.875.200	8.094.420	8.532.076	8.969.176
D) Importo annuo delle pensioni sub C in pagamento (in milioni)	1.775.578	1.985.617	2.369.901	2.816.371	3.054.997	3.394.131

Purtroppo, pur essendosi avuti, rispetto ai livelli fissati con l'articolo 7 della legge n. 153 del 1969, due aumenti per effetto della perequazione automatica, l'ammontare dei trattamenti minimi si è mostrato insufficiente. In conseguenza, l'articolo 1 del decreto-legge prevede l'elevazione dei trattamenti minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti a lire 30.000 e a lire 32.000, rispettivamente per i titolari di pensione infrasesantacinquenni e ultrasessantacinquenni.

La norma dell'articolo 2, che prevede l'aumento della pensione sociale da lire 156.000 a lire 234.000 annue ed il corrispondente adeguamento dei limiti di reddito per averne diritto, non richiede eccessiva illustrazione sulla sua portata sociale. La nota qualificante è fornita dalla estensione della disciplina della perequazione automatica ai pensionati sociali, che accoglie una aspirazione di tale categoria di cittadini e che affonda le sue origini nella legge n. 153 del 1969.

Tutti però sappiamo delle riserve che sono state sollevate, particolarmente dalle organizzazioni sindacali, circa la consistenza dei nuovi importi dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali.

Tuttavia non può essere tralasciato di notare quanto l'articolo 24 del decreto-legge dispone circa gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei miglioramenti. Infatti, dal 1° luglio 1972 al 31 dicembre 1975, la maggiore spesa è valutata in 1.792 miliardi, che mediamente per anno è di oltre 500 miliardi di lire.

Il solo incremento di oneri per la singola voce riguardante la elevazione dei trattamenti minimi è di 868 miliardi di lire per il periodo dal 1° luglio 1972 al 31 dicembre 1975.

Per la valutazione piena della portata finanziaria delle provvidenze in favore dei pensionati è d'uopo considerare anche l'incremento degli oneri collegato con il decreto delegato, in corso di registrazione presso la Corte dei conti e che sarà quanto prima pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, che reca miglioramenti ai trattamenti minimi dei lavoratori autonomi. Tale maggiore spesa è stata valutata in 792 miliardi nell'arco di tempo compreso dal 1° luglio 1972 al 31 dicembre 1975.

Considerando quindi nella sua globalità la spesa relativa ai due provvedimenti e senza tener conto della maggiore spesa derivante dalla riliquidazione delle pensioni di invalidità (circa 30 miliardi) si perviene alla cifra globale di 2.584 miliardi di per sé eloquente,

anche in rapporto all'attuale situazione dell'economia del paese.

Se ora guardiamo l'entità delle proposte sindacali (la pensione minima di importo pari a lire 36.150, ossia un terzo del salario medio del lavoratore dell'industria) e soprattutto se poniamo l'ammontare dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali previsto dal decreto-legge a fronte della spesa che essi comportano, non si può che esprimere un giudizio di congruità sui nuovi livelli.

I successivi articoli del titolo I del decreto-legge tendono ad eliminare alcune sperequazioni residue dalla legge 30 aprile 1969, n. 153.

Tra queste la più rilevante è senz'altro la differenziazione, più volte denunciata, tra coloro che hanno acquisito la pensione anteriormente al 1° maggio 1968 con il vecchio sistema contributivo e coloro che, successivamente alla predetta data, hanno potuto fruire del sistema retributivo. A correggere, sia pure non radicalmente, la diversità, provvede l'articolo 3 del decreto-legge con l'applicazione, a decorrere dal 1° luglio 1972, di un aumento percentuale via via decrescente a seconda della minore «anzianità» della decorrenza della pensione.

In congegno escogitato è il più semplice e rapido possibile.

Infatti un diverso sistema avrebbe comportato ostacoli notevolissimi sul piano tecnico-amministrativo, che allo stato avrebbero potuto essere superati soltanto ove avesse già trovato completa attuazione la nuova disciplina legislativa con cui è stato istituito il casellario centrale dei pensionati (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1338).

Ad un'altra grave lacuna della legge 30 aprile 1969, n. 153, intende ovviare l'articolo 4 del decreto-legge. Essa riguarda i titolari di pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 che abbiano continuato a svolgere attività lavorativa e nei confronti dei quali, a differenza dei pensionati di vecchiaia, la legge n. 153 del 1969 non aveva previsto la possibilità di riliquidazione del trattamento di pensione secondo il sistema retributivo.

Tale sperequazione è stata eliminata concedendo ai pensionati di invalidità che hanno continuato a lavorare dopo la decorrenza della pensione la stessa facoltà prevista per i pensionati di vecchiaia. Attesa peraltro la particolare situazione di tale categoria di pensionati per invalidità, la disciplina prevista per questi ultimi è più favorevole in quanto

non si richiede agli stessi, come già stabilito dall'articolo 13 della legge n. 153, né la sospensione della erogazione della pensione né la restituzione dei ratei percepiti dopo la liquidazione della pensione.

L'articolo 5 del decreto-legge reca sensibili benefici al primo titolare di pensione per i superstiti, al quale spettano, per ogni contitolare, le quote di maggiorazione della pensione nella misura, entro i limiti ed alle condizioni stabilite per le pensioni dirette.

L'articolo 6 del decreto-legge è basato sulla constatazione che con i decreti ministeriali che hanno disposto la perequazione automatica delle pensioni per gli anni 1971 e 1972 in attuazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si era interrotto il principio, costantemente seguito in passato, per cui l'aumento dei limiti di reddito per la percezione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione era stato posto in correlazione con l'aumento dei trattamenti minimi di pensione. Ciò, non per carenza dei decreti ministeriali, ma perché il citato articolo 19 non autorizzava assolutamente l'adeguamento parallelo dei predetti limiti di reddito. L'articolo 6 del decreto-legge in primo luogo ha voluto ripristinare il principio prima accennato per gli anni 1971 e 1972, consentendo così, a chi ne aveva perso il diritto, il ripristino del beneficio. Inoltre, in vista dei periodici aumenti dei trattamenti minimi per effetto dell'applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni o di altri eventuali aumenti da concedere con futuri provvedimenti legislativi, ha creato una sorta di congegno di adeguamento automatico dei limiti di reddito, abolendo nel contempo la per molti versi artificiosa distinzione tra redditi di qualsiasi natura e redditi derivanti esclusivamente da pensione.

Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Le norme in materia contenute nel decreto-legge traggono origine da un duplice ordine di esigenze costituito, da un lato, dalla opportunità, sul piano tecnico, di modifica del sistema di calcolo della pensione e, dall'altro lato, dalla necessità, sul piano sociale, dell'adeguamento delle pensioni in atto ai nuovi livelli retributivi e all'aumentato costo della vita.

Per quanto riguarda le modifiche del « sistema », il provvedimento realizza, in sostan-

za, un trapasso analogo a quello intervenuto nel sistema di pensionamento della previdenza sociale con la legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il decreto-legge, infatti, attua una radicale riforma, passando dall'attuale sistema a carattere « contributivo » ad un sistema a carattere « retributivo » pur lasciando ferme le aliquote contributive nella misura del 17,70 per cento. Il precedente regime, in quanto livellato ai capitali contributivi versati durante la carriera di attività di servizio, non era soddisfacente data la dinamica retributiva verificatasi negli ultimi tempi.

Il decreto-legge applica, ai fini della misura del trattamento pensionistico dei sanitari e con riferimento alle cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1971, lo stesso sistema in atto per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, basato sull'ultima retribuzione, dettando, peraltro, apposite norme intese a coordinare il nuovo criterio alle particolari caratteristiche dell'ordinamento delle diverse categorie degli iscritti alla Cassa ed a salvaguardare le legittime aspettative, nei riguardi dell'iscritto che, alla data del 1° luglio 1971, abbia compiuto 50 anni di età e che cessi con un servizio utile di almeno 40 anni, cui compete il trattamento più favorevole tra quello determinato in base al nuovo sistema e quello derivante dall'applicazione delle norme preesistenti con un aumento del 20 per cento (articoli 7 e 12).

A favore, poi, degli iscritti che, nell'ultimo quinquennio precedente la cessazione definitiva, abbiano avuto variazioni di retribuzione dovute a mutamenti della durata giornaliera, ai fini del trattamento di quiescenza, si considera — in luogo della effettiva ultima retribuzione — quella media ponderata delle differenti retribuzioni corrispondenti ai servizi di diverse durate giornaliere (articolo 8).

Per quanto riguarda la seconda esigenza, si tiene conto degli slittamenti di carattere generale delle retribuzioni che si sono verificati, rispetto ai livelli retributivi al 1° gennaio 1967, cui è adeguato il trattamento di quiescenza in base alla legge 3 maggio 1967, n. 315. In sintesi, gli slittamenti di retribuzione sono i seguenti:

per i sanitari condotti (medici e veterinari) il riassetto retributivo per accordo Ministero dell'interno-ANCI nel settore dei dipendenti degli enti locali;

per i sanitari ospedalieri, il nuovo trattamento di attività di servizio disposto in base ad accordo FIARO-sindacati.

È, peraltro, da osservare che i predetti miglioramenti hanno influito sulla complessiva categoria degli iscritti in misura non uniforme, per cui si è dovuto determinare la percentuale media dei miglioramenti. Inoltre, si è dovuto tener conto del meccanismo di adeguamento previsto dalla precedente citata legge del 1967, n. 315, la quale, pur intesa a livellare le pensioni alla data del 1° gennaio 1967, aveva previsto all'articolo 16 tre distinti sistemi di adeguamento per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958, per quelle dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965 e per quelle dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1967 (articolo 13).

Tutta la predetta problematica spiega la fissazione di aumenti percentuali variabili per scaglioni di importo della pensione e per epoche di cessazione.

A ciò si accompagna, per evidenti motivi sociali, l'adozione di aumenti minimi e massimi uguali, nella misura, per tutte le pensioni della Cassa (articolo 14).

Miglioramenti ai pensionati e modifiche agli ordinamenti delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Di più limitato contenuto è il titolo III, in quanto, da un lato, per le Casse in epigrafe, il sistema di determinazione della pensione è già stato da tempo definito adottando, con legge 26 luglio 1965, n. 965, il sistema di pensionamento a carattere « retributivo » e, dall'altro, sono tuttora in corso i lavori di apposita Commissione per eventuali modifiche (adeguamento automatico delle pensioni al costo della vita).

Pertanto, le norme relative riguardano lo adeguamento delle pensioni in atto, in base ad uno schema logico analogo a quello esposto per la Cassa sanitari.

E precisamente, si tiene conto dello slittamento generale delle retribuzioni dal 1967 ad oggi, data alla quale era riferito il livello del trattamento di pensione preesistente di cui alla legge 5 febbraio 1968, n. 85, derivante dai seguenti miglioramenti:

accordo Ministero dell'interno-ANCI, per i dipendenti dei comuni e delle province;

accordo FIARO-sindacati, per i dipendenti degli enti ospedalieri.

Per quanto riguarda, poi, le diverse misure — per epoche di cessazione — degli aumenti percentuali, esse trovano giustificazione nella maggiore o minore incidenza che hanno

avuto i miglioramenti pensionistici concessi con le precedenti leggi. Ed invero, per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1965, si è tenuto conto che il relativo gruppo delle pensioni è stato escluso dal sistema di pensionamento — per il quale la pensione viene determinata sull'ultima retribuzione annua pensionabile — introdotto dalla citata legge del 1965, n. 965, in favore dei dipendenti cessati dal servizio a partire dal 1° luglio 1965.

Nei confronti degli altri due gruppi ha influito, quanto alla diversificazione delle aliquote, la concessione dell'assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, esteso al personale degli enti locali con legge 19 marzo 1969, n. 78.

Tale assegno — da includere nella retribuzione annua contributiva dalla data della sua istituzione (1° marzo 1968) o dalla data della relativa attribuzione da parte degli enti locali — ha operato, in sede di pensione, per le cessazioni dal servizio a partire dall'anno 1968 (articolo 18).

Aumento degli assegni mensili a favore dei mutilati e invalidi civili e dei sordomuti.

Parallelamente all'aumento delle pensioni sociali, l'articolo 22 del decreto-legge ha elevato a lire 18.000 l'assegno mensile e l'assegno di accompagnamento previsti a favore di mutilati e invalidi civili dagli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Del pari con l'articolo 23 è stato migliorato, con la stessa decorrenza del 1° luglio 1972, da lire 12.000 a lire 18.000 l'assegno mensile di assistenza in favore dei sordomuti di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 331.

Modificazioni proposte dalla Commissione all'Assemblea.

Come già detto, sul testo del decreto-legge, sono stati presentati numerosi emendamenti durante l'esame della Commissione. Alcuni di essi sono stati accolti e riguardano:

— l'articolo 4, in merito al quale è stato eliminato il requisito della « ininterrotta » prestazione d'opera, è stato fissato in 240 giorni il termine per l'opzione, è stata prestabilita la decorrenza della riliquidazione al 1° luglio 1972 ed è stata concessa ai superstiti la facoltà di sostituirsi al pensionato defunto, qualora questi avesse avuto diritto di avvalersi dell'opzione;

— l'articolo 13, al quale è stato aggiunto un comma inteso a stabilire che gli importi dei relativi miglioramenti a favore degli

iscritti alla Cassa sanitari vengano concessi direttamente dalle direzioni provinciali del Tesoro, riguardo alle pensioni in pagamento con ruoli emessi anteriormente al 2 luglio 1972.

— l'articolo 18, nel quale il secondo scaglione di aumenti è stato riferito al periodo dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1968 (con modifica conseguente del terzo scaglione, che diventa così ora riferito al periodo 1° luglio 1968-30 giugno 1970) ed inoltre è stato stabilito in lire 780.000 lorde annue l'aumento massimo derivante dai miglioramenti;

— l'articolo 23, al quale è stato aggiunto un comma contenente l'aumento a lire 18.000, dal 1° luglio 1972, dell'assegno vitalizio mensile a favore dei ciechi civili di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

Onorevoli colleghi, dobbiamo prendere atto che con il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, e con il decreto delegato che sarà prossimamente pubblicato in attuazione dell'articolo 33 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il Governo ha mantenuto fede agli impegni assunti nei confronti dei pensionati dell'INPS ex lavoratori dipendenti ed autonomi, dei pensionati sociali, dei pensionati degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro nonché nei confronti dei mutilati e invalidi civili e dei sordomuti. Il provvedimento che ci apprestiamo a discutere ed augurabilmente ad approvare ha quindi ampia portata sociale, talché un eventuale ritardo si risolverebbe a danno delle legittime aspettative degli interessati.

Del resto, la parte del decreto-legge relativa agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro non ha avuto sostanziali critiche, si da doverla effettivamente ritenere adeguata alle esigenze delle benemerite categorie.

Più complesso è stato invece il dibattito in Commissione sulle pensioni a carico dell'INPS, per le quali peraltro non ho alcuna remora ad ammettere che altri molteplici aspetti meritano di essere rivisti soprattutto per colmare alcune lacune dalla legge n. 153 del 1969. Ma evidentemente il decreto-legge, del quale comunque vanno ulteriormente sottolineati gli aspetti più qualificanti, quali lo onere finanziario notevole, l'estensione della scala mobile ai pensionati sociali e l'eliminazione di talune vistose sperequazioni derivate dalla legge n. 153 del 1969, rappresenta l'inizio di un più ampio discorso, che, come risulta dalla stessa relazione al disegno di legge e da ripetute dichiarazioni — da ultimo quella del ministro del lavoro in sede di replica agli interventi nel dibattito in Commissione —, il Governo si è impegnato a riprendere nei prossimi mesi.

Per l'istante, ritengo indilazionabile la estensione dell'assistenza sanitaria ai titolari di pensione sociale. Ciò costituirebbe, nello spirito degli articoli 32 e 38 della Costituzione, un ulteriore passo nel cammino, iniziato con la legge n. 153 del 1969, con cui si è voluto realizzare un impegno solidaristico della collettività nei confronti di tutti i cittadini italiani ultrasessantacinquenni privi di reddito, e trasformare in diritti soggettivi le forme di assistenza sociale prima concesse in prospettiva paternalistica.

La Commissione ha unanimemente convenuto sulla necessità di un miglioramento della disciplina prevista dall'articolo 3 del decreto per la rivalutazione delle pensioni contributive liquidate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, riducendo così più congruamente la grave sperequazione subita dai vecchi pensionati in relazione al migliore trattamento stabilito con la riforma.

La Commissione ha inoltre auspicato di riconsiderare il problema delle quote di maggiorazione, nel senso che, quando titolari della pensione ai superstiti risultino esclusivamente figli minori, debba essere previsto che spettano tante quote per quanti essi sono, nessuno escluso.

La Commissione, infine, si è espressa per una possibile valutazione di altre questioni, quali quelle relative al riordinamento del trattamento degli invalidi civili ed assimilati, all'automaticità delle prestazioni in difetto del versamento della contribuzione dovuta ai fini della misura delle pensioni, ad una più idonea determinazione dei salari medi dei braccianti ai fini previdenziali, e ad una adeguata considerazione della problematica assicurativa dei connazionali forzatamente rimpatriati dalla Libia o emigrati all'estero.

Onorevoli colleghi, la Commissione con voto unanime chiede all'Assemblea che non vengano assorbite le proposte di legge abbinate — salvo che per le norme già contenute nel decreto — le quali trattano materia che il Parlamento dovrà certo considerare a breve scadenza.

In questa prospettiva, dettata dalla necessità di evitare alcune passate improvvisazioni quanto mai deleterie, il decreto-legge, per il suo contenuto e per i principi che lo ispirano e non precludendo ulteriori miglioramenti del sistema pensionistico, è degno della vostra approvazione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore
per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — La campagna elettorale conclusasi con il voto del 7 maggio ha registrato ancora una volta un altissimo interesse nell'opinione pubblica ed un grande impegno nel dibattito politico per il tema delle pensioni della previdenza sociale. Ciò era già accaduto nella campagna elettorale del maggio 1968 ed in altre precedenti. Questo rilievo tende a sottolineare l'alta e continua crescita, nella coscienza delle grandi masse popolari, della consapevolezza del proprio diritto di acquisire un regime di autentica sicurezza sociale.

Il democratico rispetto della volontà popolare espressa nel voto del 7 maggio pone al nuovo Parlamento, come uno dei compiti primissimi cui è doveroso attendere, quello di dare subito una adeguata risposta legislativa alle rivendicazioni dei lavoratori e dei pensionati.

La soluzione che il Governo ha voluto dare al problema con l'emanazione del decreto che stiamo esaminando si muove nella direzione opposta a quelle che sono le reali esigenze e non coglie nessuno dei problemi essenziali che devono invece essere affrontati.

Né c'era da aspettarsi nulla di diverso da un Governo come l'attuale che va sempre più mostrando il suo vero volto di governo conservatore e di destra. Questo decreto ne è una ulteriore prova e va perciò respinto per due ordini di motivi.

In primo luogo per il metodo. L'emanazione di un decreto-legge su una materia che richiede un serio approfondimento ed una elaborazione nella quale debbono trovare posto le esigenze di milioni di lavoratori e di pensionati ed alla quale quindi è indispensabile il contributo più ampio delle organizzazioni sindacali, delle forze sociali e dei partiti, che sono la principale espressione, nel Parlamento, di questa grande realtà del paese, rivela la più profonda incomprensione, da parte del Governo, della portata del problema.

Ma non si tratta solo di incomprensione; si tratta, in realtà, della volontà di sfuggire al confronto, di imporre una discussione affrettata e limitata, di rinviare ancora una volta ogni seria soluzione attraverso l'elargizione di somme assolutamente inadeguate.

Ebbene, questo metodo non può essere tollerato. Non si può certo invocare l'urgenza per un decreto che non risolve i problemi essenziali. Urgente è infatti realizzare una seria e profonda riforma del sistema pensionistico, ma a questa esigenza il decreto non risponde.

Urgente, anzi urgentissimo, è andare incontro ai bisogni immediati di milioni di pensionati condannati a vivere in condizioni di vera e propria miseria; e neppure a questa esigenza il decreto risponde, non solo per l'assoluta insufficienza degli aumenti, ma anche perché molti mesi passeranno prima che l'INPS sia in grado di portare a termine i calcoli necessari.

Il ricorso al decreto-legge su questa materia poteva essere giustificato solo ove avesse disposto la corresponsione di un immediato acconto a tutti i pensionati, in attesa che il Parlamento con urgenza, ma anche con ponderazione, potesse affrontare globalmente il problema e dare una soluzione corretta sia dal punto di vista costituzionale che politico.

Ed è proprio questo che i comunisti oggi chiedono.

D'altra parte questa iniziativa si inquadra in un disegno, che sta portando avanti l'attuale Governo, inteso ad esautorare il Parlamento e ad impedire una normale dialettica democratica e parlamentare.

Non a caso sono ben nove i decreti-legge che il Governo ha varato in queste prime settimane di vita.

Questo indirizzo governativo deve essere bloccato e sconfitto.

Ma c'è un secondo ordine di motivi per il quale il decreto va respinto, e riguarda il suo contenuto. Il modesto aumento dei minimi può rappresentare solo una beffa per quei milioni di pensionati che si sono visti sfumare nel breve volgere di tre anni i modesti aumenti ottenuti con la legge n. 153 e con la scala mobile; questi pensionati con gli aumenti che il Governo propone non vedono neppure ripristinato il potere di acquisto che avevano le loro pensioni nel 1969.

Il Governo non ha voluto accogliere l'unificazione dei minimi, conservando due livelli diversi a 60 e a 65 anni, né l'equiparazione

dei minimi di pensione e dell'età pensionabile dei lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti.

Ugualmente per le pensioni sociali la misura viene mantenuta a livelli irrisori, né il Governo ha ritenuto di aumentare in modo corrispondente la misura della pensione sociale corrisposta ai pensionati della assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 903 in modo da consentire maggiori disponibilità per l'aumento delle pensioni della assicurazione obbligatoria.

Anche in questo caso si tratta di una scelta con la quale il Governo mostra di volere respingere quella proposta, che trova ampio consenso, di creare uno « zoccolo » di base del sistema pensionistico interamente a carico dello Stato sul quale si innesti il trattamento pensionistico professionale.

La proposta dell'aumento delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 non può certo trovarci soddisfatti, in primo luogo perché mantiene la discriminazione esistente continuando ad escludere milioni di pensionati dal diritto alla pensione retribuitiva, in secondo luogo per il criterio empirico adottato, che determinerà profonde sperequazioni tra pensionati dal momento che si fa riferimento alla data di decorrenza della pensione e non a quella cui si riferiscono gli ultimi contributi accreditati, ed in terzo luogo per il fatto che, attraverso questo meccanismo, secondo dati in nostro possesso che debbono essere considerati ottimistici, appena il 50 per cento delle pensioni di vecchiaia ed il 20 per cento di quelle di invalidità (per le pensioni ai superstiti l'effetto è da ritenersi pressoché nullo) riuscirebbero a superare i pur modesti minimi proposti dal Governo.

Ma l'aspetto più grave del provvedimento va individuato nel fatto che il Governo ha rifiutato di accogliere il principio del collegamento permanente ed automatico delle pensioni agli indici dei livelli salariali.

Non v'è chi non si sia reso conto, nell'esperienza di questi ultimi anni, dell'inefficienza della perequazione delle pensioni fondata sugli indici di scala mobile; e ciò non tanto perché il relativo meccanismo di calcolo è inadeguato ed interviene tardivamente, ma essenzialmente perché questo metodo esclude i pensionati da quella che è la dinamica salariale, la quale si sviluppa in ragione delle lotte che le masse lavoratrici sanno condurre per conquistare migliori condizioni di vita, dell'evoluzione del contesto economico sociale

e dei bisogni nuovi che si vanno nel tempo affermando.

Rifiutare questo collegamento significa voler condannare i pensionati ad un progressivo depauperamento del valore della pensione conseguita al momento della cessazione del lavoro e quindi vanificare nei fatti la conquista di un trattamento pensionistico calcolato sulla base della retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro.

Con il rifiuto di collegare le pensioni agli indici dei livelli salariali si vanno a colpire tutti indistintamente i pensionati della assicurazione obbligatoria, sia quelli con il trattamento antecedente al 1° maggio 1968, sia quelli che usufruiscono della pensione retribuitiva introdotta con la legge n. 153 e sia infine i futuri pensionati.

Il problema interessa quindi direttamente pensionati e lavoratori ed a costoro il Governo, con questo decreto-legge, risponde di no; e ciò in piena coerenza con la linea generale che il Governo intende portare avanti e che è una linea di conservazione e di rifiuto delle riforme.

Per questo noi comunisti rivolgiamo un appello a tutti i gruppi che intendono realmente difendere gli interessi dei lavoratori e dei pensionati ed andare alla costruzione di un sistema pensionistico efficiente il cui avvio è stato dato con la legge n. 153 per le lotte dei lavoratori e l'azione dei comunisti nel Parlamento e nel paese, e che intendono respingere la linea conservatrice e di destra del Governo ed aprire la strada a nuove conquiste sociali ed alle riforme, affinché il decreto-legge sia respinto nella parte che riguarda le pensioni della previdenza sociale e quelle agli invalidi civili ed ai sordomuti e sia invece approvata una norma che disponga l'immediata erogazione ad ogni pensionato di una somma pari a 65 mila lire, a titolo di acconto su futuri miglioramenti, per consentire un dibattito ragionato ed approfondito, nei tempi necessari, di tutta la materia relativa alla riforma pensionistica, nell'interesse dei pensionati di oggi e di quelli di domani.

D'altra parte nel corso della discussione, nella stessa Commissione lavoro si è manifestato chiaro l'imbarazzo dei deputati della maggioranza costretti a respingere le nostre proposte per disciplina di gruppo, pur riconoscendo le esigenze che sono a base delle proposte stesse.

È una necessità quindi sentita non soltanto da noi, quella di approfondire i problemi e discuterli ancora, e la proposta di acconto di

65 mila lire da noi presentata risponde appunto a questa necessità.

D'altra parte non si vede come possa essere ragionevolmente respinta la nostra proposta dal momento che all'unanimità la XIII Commissione lavoro della Camera ebbe ad approvare un provvedimento legislativo, che non divenne poi definitivo per la nota vicenda parlamentare, con il quale si disponeva la erogazione *una tantum* di 13 mila lire ad ogni pensionato, per compensare il mancato intervento della scala mobile nel 1970; che l'esigenza di un aumento, indipendentemente dall'entità, è da tutti riconosciuta; e che il ministro del lavoro, a nome del Governo, ha dichiarato alla Commissione lavoro di essere disposto ad affrontare di nuovo a settembre il problema della riforma delle pensioni.

Perché quindi non accettare la trasformazione del presente decreto in decreto di acconto?

La risposta non può che essere una: se il Governo e la maggioranza non accettano questa proposta, ciò significa che il Governo ha voluto ricorrere al decreto-legge per soffocare la discussione e per non affrontare il problema né ora né a settembre.

In tale sciagurata ipotesi sentiamo il dovere di ricordare a tutti che, se oggi stiamo discutendo delle pensioni, ciò è dovuto alle lotte che le masse lavoratrici hanno saputo portare avanti nel paese, all'impegno delle organizzazioni sindacali e delle forze sociali. Il Governo investito da queste pressioni tenta di eludere i problemi reali sollevati. Ma non si illuda! Saranno ancora una volta le masse popolari a costringerlo a rivedere le proprie posizioni come già avvenne nel 1968. Sorge quindi l'esigenza di battere ora, nel Parlamento, queste posizioni e di costringere il Governo ad entrare subito nel merito di tutta la problematica e a dare una chiara risposta su tutte le questioni.

Le nostre proposte di emendamento al decreto si muovono secondo le linee che ispirarono la proposta di legge presentata dal compagno Longo all'apertura della presente legislatura per l'aumento e la riforma delle pensioni della previdenza sociale.

Esse presentano come punti più qualificanti ed irrinunciabili:

1) l'aumento della pensione sociale per i cittadini vecchi ed inabili, privi di assicurazione previdenziale e di mezzi, e di quella istituita dall'articolo 1 della legge n. 903, a lire 32.000, da porsi interamente a carico dello Stato. In tal modo si realizza un'unica

pensione sociale a totale carico dello Stato la quale deve, da un lato, coprire le esigenze dei vecchi ed inabili privi di mezzi e, dall'altro, costituire il contributo statale di ogni pensione previdenziale, di cui viene perciò a formare il cosiddetto « zoccolo di base », sul quale si innesta la pensione professionale.

È richiesta anche l'estensione della pensione sociale agli invalidi civili, ai ciechi ed ai sordomuti e la riduzione del requisito di età a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne;

2) la unificazione dei minimi delle pensioni dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e la fissazione delle relative misure al 33 per cento del salario medio degli operai dell'industria;

3) la eliminazione della ingiustificata discriminazione nei confronti dei pensionati con pensione liquidata anteriormente al 1° maggio 1968 e l'estensione quindi anche ad essi della pensione retributiva, da calcolarsi sulla base delle retribuzioni rivalutate ai valori attuali; nonché la generalizzazione a tutti i pensionati e pensionandi di un sistema di calcolo che preveda in ogni caso la rivalutazione delle retribuzioni percepite al valore dell'anno del pensionamento o della riliquidazione.

Con questa proposta non soltanto si risolve il problema dell'unico trattamento anche per coloro che sono andati in pensione prima del 1° maggio 1968, ma si ottiene l'agganciamento della pensione al salario reale anziché a quello nominale, con grande beneficio anche degli altri pensionati e pensionandi, e con la realizzazione di un meccanismo automatico e stabile;

4) l'agganciamento delle pensioni dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e delle pensioni sociali ai livelli salariali degli operai dell'industria;

5) l'estensione ai lavoratori ex combattenti ed equiparati, dipendenti da aziende private, dei benefici concessi con la legge n. 336 in materia previdenziale ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici;

6) l'estensione ai lavoratori autonomi del requisito di età per la pensione di vecchiaia previsto per i lavoratori dipendenti (60 anni per gli uomini e 55 per le donne) e della pensione di reversibilità;

7) la riforma del regime dell'invalidità pensionabile con l'introduzione di due gradi di invalidità e la modifica del trattamento di pensione per la invalidità e la reversibilità.

Con questa proposta si intende garantire ai lavoratori colpiti da grave invalidità ed ai

superstiti dei lavoratori un trattamento di pensione adeguato, per la determinazione del quale si calcolino anche gli anni di lavoro che il lavoratore avrebbe potuto svolgere ove non si fosse verificato l'evento;

8) lo sviluppo dell'autonomia, della democrazia e del decentramento della gestione dell'INPS.

Le soluzioni che noi indichiamo non sono le massime e le più avanzate, che sarebbe invece giusto rivendicare in senso assoluto; ma quelle che logicamente conseguono alle precedenti conquiste realizzate in tema di riforma previdenziale e quelle di entità più organicamente connaturata ad un nuovo tipo di sviluppo della nostra economia, fondato sulle riforme e sulla espansione dei consumi sociali.

Noi sosteniamo, infatti, essere nocivo, di fronte alle riforme e di fronte ai problemi del miglioramento delle condizioni delle masse popolari, un atteggiamento che rivendicasse tutto e subito, disdegnando di tener conto dell'entità degli oneri finanziari da ciò derivanti.

Siamo, invece, per converso, sostenitori di un modo assolutamente diverso di sviluppo dell'economia, che abbia proprio nelle riforme la propria colonna portante e la cui espansione sia fondata sull'attuazione programmata delle fondamentali trasformazioni di cui la nostra società ha bisogno.

Gli oppositori delle riforme sono i sostenitori dell'accusa falsa rivolta al movimento operai del voler tutto e subito, per tentare di avvalorare, per converso, la loro tesi di fondo, secondo cui è possibile mettere mano alle riforme solo dopo che si sia determinato l'incremento delle risorse finanziarie necessario per coprire gli oneri derivanti dall'attuazione delle riforme stesse.

È un modo di concepire le riforme come qualche cosa di estraneo alla società, la quale avrebbe, in tale concezione, principio e fine solo nello svolgersi del meccanismo dell'economia di mercato rivolto ad assicurare, agli imprenditori, i più alti profitti.

La trappola di una simile concezione è persino troppo banale perché valga la pena di dedicare molti argomenti per smontarla e per dimostrare che essa serve solo a cercare di sbarrare il passo ad un nuovo ordine economico ed intanto a comprimere comunque al massimo i consumi sociali, per lasciare spazio alla più vasta determinazione del profitto.

Come abbiamo dimostrato ampiamente nella relazione alla proposta di legge Longo, noi affermiamo che non sono le risorse economiche quelle che mancano in Italia, ma che è il loro uso che deve essere cambiato, facendo

delle riforme un modo per creare nuove risorse e ricaviamo altresì il convincimento che è vero che occorrono misure rivolte a determinare una ripresa dell'economia, ma che tali misure possono essere efficaci e democratiche solo se fondate su una politica economica fortemente selettiva, che privilegi l'espansione dei redditi delle categorie più disagiate (pensionati anzitutto) e che spinga allo sviluppo dei consumi sociali.

Il complesso delle soluzioni prospettate dalle nostre proposte comporta una spesa sulla cui entità è probabilmente inadatto e difficile esprimere una valutazione adatta in questa sede. Ciò non significa che noi proponiamo dei provvedimenti di cui si ignori il costo. Peraltro abbiamo già indicato le soluzioni positive per il relativo finanziamento.

La prima ovvia misura contestuale dovrebbe essere costituita dal trasferimento immediato della pensione sociale a totale carico dello Stato (anticipando quanto previsto in tal senso dalla legge n. 153 del 1969) e cominceremo perciò a constatare che questa operazione « libererebbe » oltre 500 miliardi all'anno di bilancio dell'INPS cosicché il costo della riforma risulterebbe ridotto.

A questa prima constatazione vanno aggiunte le seguenti:

1) numerose diverse fonti (sindacati, enti di patronato, ACLI, ecc.) hanno valutato in 1.500 miliardi all'anno il totale delle evasioni contributive di cui sono responsabili gli imprenditori;

2) l'INPS seguitando (per iniqua scelta governativa) ad investire parte delle sue entrate in immobilizzi patrimoniali, è giunto a presentare uno stato patrimoniale al 31 dicembre 1970 di ben 2.453 miliardi;

3) ha purtroppo ripreso corso la pratica governativa di lasciar accumulare i debiti dello Stato verso l'INPS per incompleto pagamento delle somme disposte dalla legge, cosicché al 31 dicembre 1970 i crediti dell'INPS dal Governo sono giunti alla cifra di 589 miliardi;

4) all'inizio del 1971 il Governo ha deciso di sopprimere l'addizionale sui contributi previdenziali dell'1,65 per cento, riducendoli al 19 per cento e privando in tal modo l'INPS di 200 miliardi di entrate all'anno.

Risulta chiaro che è perfettamente possibile disporre misure che combattano con successo le evasioni contributive; pare a noi che senza esitazione alcuna debba essere disposto per legge il divieto rigoroso di investimenti patrimoniali da parte dell'INPS e lo smobi-

lizzo delle somme investite (obbedendo in tal modo, inoltre, alla raccomandazione espressa il 13 maggio 1967 dalla Commissione senatoriale di inchiesta sull'INPS); giudichiamo che un impegno fermo e preciso debba essere preso dal Parlamento per assicurare mediante controlli adeguati che lo Stato paghi per intero, ogni anno, quanto dovuto all'INPS e che cominci a dar prova di un mutato atteggiamento iniziando con l'estinguere subito il debito attuale e ci sembra infine che per il modo stesso come è avvenuta la variazione dell'aliquota di salario destinata a contributi previdenziali, riducendola dal 20,65 per cento al 19 per cento senza discussione alcuna non solo in sede parlamentare, ma neppure in sede di Governo, debba essere subito presa la misura di ripristinarla al livello precedente.

Attuate queste disposizioni si constaterà quasi certamente che i provvedimenti di riforma del regime pensionistico, da noi proposti, richiedono misure di finanziamento di entità non eccessiva.

Tutte queste ragioni si aggiungono a quelle esposte introduttivamente, per dimostrare la necessità e l'urgenza dell'approvazione da parte del nuovo Parlamento di una legge adeguata di riforma delle pensioni previdenziali e per motivare la nostra ferma opposizione al provvedimento in esame, sia per la forma con cui è stato adottato, sia per il suo contenuto, grandemente elusivo dei reali problemi sul tappeto.

POCHETTI E GRAMEGNA, *Relatori
di minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

N. 365

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« I titolari di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi, hanno facoltà di optare, entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La riliquidazione di cui al primo comma ha effetto dal 1° luglio 1972.

La stessa facoltà di cui al primo comma è concessa ai superstiti di titolare di pensione di invalidità che avrebbe avuto diritto di avvalersi della norma di cui al comma medesimo ».

All'articolo 13, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalle direzioni provinciali del tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative ai ruoli emessi anteriormente alla data del 2 luglio 1972 ».

All'articolo 18, primo comma, le parole: « al 31 dicembre 1967 », sono sostituite con le parole: « al 30 giugno 1968 », e le parole: « dal 1° gennaio 1968 », sono sostituite con le parole: « dal 1° luglio 1968 »;

dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« In ogni caso l'aumento annuo lordo risultante dalla applicazione dei commi precedenti non potrà essere superiore alla somma massima di lire 780.000 ».

All'articolo 23, è aggiunto il seguente comma:

« A decorrere dal 1° luglio 1972, l'assegno vitalizio mensile a favore dei ciechi civili di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970. n. 382. è elevato a lire 18.000 ».

DISEGNO DI LEGGE

N. 193

TITOLO I

MIGLIORAMENTI DEI TRATTAMENTI MINIMI E DELLE PENSIONI SOCIALI, RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI CONTRIBUTIVE ED ALTRE PREVIDENZE IN FAVORE DEI PENSIONATI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI.

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1972 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, risultanti dall'applicazione degli aumenti stabiliti con i decreti ministeriali rispettivamente in data 3 dicembre 1970 e 20 settembre 1971, sono elevati a:

lire 30.000 mensili per i titolari di età inferiore a 65 anni;

lire 32.000 mensili per i titolari che abbiano compiuto 65 anni di età.

ART. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1972 l'importo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevato a lire 234.000 annue.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 ai titolari della pensione sociale prevista dal comma precedente, si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con la stessa disciplina stabilita dal penultimo comma di detto articolo per i trattamenti minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

ART. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1972 le pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 sono aumen-

tate in misura pari alle seguenti percentuali a fianco di ciascun periodo indicate:

pensioni aventi decorrenza anteriore al 1952: 40 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1952: 38 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1953: 36 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1954: 34 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1955: 32 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1956: 30 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1957: 28 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1958: 26 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1959: 24 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1960: 22 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1961: 20 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1962: 18 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1963: 16 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1964: 14 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1965: 12 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1966: 10 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal 1967: 8 per cento;
 pensioni aventi decorrenza dal periodo compreso fra il 1° gennaio 1968 ed il 30 aprile 1968: 6 per cento.

Agli effetti di cui al precedente comma, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

Sono escluse dagli aumenti le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, già riliquidate o da riliquidare in forma retributiva con decorrenza anteriore al 1° luglio 1972.

Le percentuali di aumento di cui al primo comma si applicano sull'importo della pensione, non integrato al trattamento minimo, complessivamente spettante al 30 giugno 1972.

Le percentuali suddette, nella stessa misura prevista in relazione alla decorrenza originaria della pensione, si applicano, altresì, alle quote di pensione derivanti da contributi versati ai sensi dell'articolo 13 della leg-

ge 12 agosto 1962, n. 1338, e degli articoli 50, 51 e 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che si collochino temporalmente in data anteriore al 1° luglio 1972, anche se tali quote siano attribuite con decorrenza successiva al 30 giugno 1972.

ART. 4.

I titolari di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, i quali dalla data di decorrenza della pensione stessa abbiano continuato ininterrottamente a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi almeno fino alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153, hanno facoltà di optare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16 della legge sopracitata.

La riliquidazione di cui al primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

ART. 5.

Con effetto dal 1° luglio 1972 al superstite di assicurato o di pensionato primo titolare di pensione indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle Gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi spettano, per ogni contitolare, le quote di maggiorazione della pensione medesima di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 ed all'articolo 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella misura, entro i limiti ed alle condizioni stabilite per le pensioni dirette.

ART. 6.

Per gli anni 1971 e 1972 i redditi ed i proventi indicati nel primo comma, nn. 1), 2) e 3) e primo capoverso dell'articolo 43 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono aumentati della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'articolo 19 della legge sopra citata che disciplina la perequazione automatica delle pensioni.

I redditi ed i proventi di cui al comma precedente sono ulteriormente elevati con la stessa decorrenza dei miglioramenti dei trattamenti minimi di pensione, disposti con la presente legge, con futuri provvedimenti o derivanti dall'applicazione della suddetta disciplina della perequazione automatica delle pensioni, alle seguenti misure:

a) redditi e proventi di qualsiasi natura — ivi compresi quelli derivanti esclusivamente da trattamento di pensione — per il coniuge o per un solo genitore, al livello del trattamento minimo di pensione di importo più elevato dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, maggiorato del 30 per cento;

b) reddito o proventi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli derivanti da trattamento di pensione per i due genitori, all'importo di cui alla lettera a) maggiorato del 75 per cento.

TITOLO II

MIGLIORAMENTI AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DELLA CASSA PER LE PENSIONI AI SANITARI E MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO.

ART. 7.

Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1971, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari la misura del trattamento di quiescenza è determinata con le norme vigenti alla data di cessazione dal servizio per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge.

ART. 8.

Nei casi previsti dall'articolo 7 per gli iscritti che, nell'ultimo quinquennio precedente la cessazione, abbiano avuto, in conformità degli ordinamenti di servizio, variazioni di retribuzioni dovute al mutamento della durata giornaliera della prestazione, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, si prende a base la media ponderata delle differenti retribuzioni corrispondenti ai servizi di diverse durate giornaliere, aggiornate al trattamento economico vigente alla data di cessazione per la qualifica e per gli aumenti riferiti alla data stessa. A tal fine i servizi si considerano espressi in mesi interi, tra-

scurando le frazioni di mese non superiori a quindici giorni. Tale media, nei casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° gennaio 1975, è computata sul periodo intercorrente dal 1° gennaio 1970 alla data di cessazione.

ART. 9.

Ai fini del trattamento di quiescenza, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1972, la retribuzione annua contributiva attribuita all'iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari alla data di cessazione dal servizio, in relazione all'elevazione della retribuzione stessa, stabilita dal successivo articolo 16, è diminuita, anziché della somma di lire 50.000 prevista dagli articoli 3 e 5 della legge 26 luglio 1965, n. 965, di un importo pari all'ammontare dell'indennità integrativa speciale, previsto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, per l'anno solare in cui cade la predetta data di cessazione.

ART. 10.

Nei casi contemplati dall'articolo 7 per gli iscritti alla Cassa sanitari la quota *a)* del trattamento previsto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, qualora si tratti di pensione diretta di privilegio, in nessun caso può essere inferiore al 50 per cento, ai due terzi o al 90 per cento della retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio, nei casi di infermità ascrivibili, rispettivamente, dall'ottava alla sesta, dalla quinta alla seconda o alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

ART. 11.

Nei casi previsti dall'articolo 7 qualora la morte di titolare di pensione diretta di privilegio della Cassa sanitari sia dovuta alla stessa causa che ha dato origine alla pensione, il trattamento originario è scisso nella parte non eccedente il 50 per cento della retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio e nell'eventuale parte che lo eccede. Nel caso di aumenti intercorsi tra la data di cessazione dal servizio e la data di morte, il trattamento in atto è scisso proporzionalmente nelle due parti corrispondenti. La prima parte è reversibile per intero e l'al-

tra secondo le aliquote previste dal comma primo dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, è determinata in base ai criteri indicati al comma precedente. A tal fine si prende a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.

ART. 12.

Nei casi contemplati dall'articolo 7 per gli iscritti che, al 1° luglio 1971, abbiano compiuto i cinquanta anni di età e che cessino con un servizio utile di almeno quaranta anni spetta il trattamento più favorevole tra quello determinato in base ai precedenti articoli e quello derivante dall'applicazione delle norme preesistenti. A tal fine quest'ultimo trattamento si considera aumentato del 20 per cento, per la parte di esso non comprensiva dell'eventuale maggiorazione derivante dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

Per le cessazioni dal servizio contemplate nel comma precedente, i servizi od i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento sono valutati in aumento al periodo utile al trattamento di quiescenza unicamente ai fini indicati alla lettera *a*) degli articoli 3 e 5 della legge 26 luglio 1965, n. 965. Il contributo di riscatto, per le domande presentate posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è determinato con l'applicazione delle norme riportate nell'allegato *A* della citata legge del 1965, n. 965. A tal fine, la parte *a*) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di presentazione della domanda di riscatto, di cui al numero 1) delle norme stesse, è diminuita, anziché di lire 50.000, dell'importo indicato dall'articolo 3 determinato con riferimento alla data della domanda.

ART. 13.

Per le pensioni dirette, indirette e di reversibilità, corrisposte dalla Cassa per le pensioni ai sanitari e relative a cessazioni dal servizio non posteriori al 30 settembre 1970, l'importo annuo lordo spettante a tale data è aumentato, con effetto dal 1° ottobre 1970:

del 40 per cento sulla parte non eccedente le lire ottocentomila annue;

del 25 per cento, del 20 per cento, del 15 per cento, rispettivamente per le pensioni

relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965, dal 1° luglio 1965 al 30 settembre 1970 per la parte eccedente le lire ottocentomila.

In nessun caso l'aumento annuo lordo risultante dall'applicazione del comma precedente si considera inferiore a lire 390.000 o superiore a lire 780.000.

Ai titolari di pensioni dirette ed indirette relative a cessazioni dal servizio dal 1° ottobre 1970 al 30 giugno 1971 competono, a far tempo dalla data di decorrenza della pensione, gli aumenti indicati nei commi precedenti riferibilmente ai casi di cessazioni dal 1° luglio 1965 al 30 settembre 1970.

Per le cessazioni dal servizio riguardate dai commi precedenti qualora si tratti di pensione diretta di privilegio di prima categoria o di pensione indiretta di privilegio oppure di pensione di reversibilità di pensione diretta di privilegio di prima categoria, nel caso in cui la morte del titolare sia dovuta alla stessa causa che ha dato origine alla pensione di privilegio, gli aumenti previsti dai commi predetti si applicano dopo aver apportato al rispettivo trattamento di privilegio la maggiorazione del 20 per cento.

Gli aumenti previsti dai commi precedenti si applicano sugli importi delle pensioni considerati senza l'eventuale maggiorazione derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 e della legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dall'applicazione dei commi precedenti si arrotondano, per eccesso, a multipli di 500 lire.

ART. 14.

Con effetto dal 1° luglio 1971, in nessun caso l'importo annuo lordo della pensione diretta è inferiore a lire 455.000 e della pensione indiretta e di reversibilità a lire 416.000. L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio in nessun caso è inferiore a lire 715.000.

ART. 15.

Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari nei casi di cessazione dal servizio dal 7 marzo 1968 al 30 giugno 1971, nonché, ai soli fini della determinazione del trattamento derivante dall'applicazione delle norme preesistenti, nei casi di cessazione a partire dal 1° luglio 1971 in cui occorra effet-

tuare il confronto per la scelta del trattamento più favorevole prevista dal comma primo dell'articolo 6, le norme contenute nella legge 24 maggio 1970, n. 336, modificata dalla legge 9 ottobre 1971, n. 824, si devono intendere nel senso che:

a) in applicazione dell'articolo 2, la pensione teorica è elevata, moltiplicandola per il rapporto tra l'ultima retribuzione annua contributiva attribuita ai sensi dello stesso articolo 2 e quella effettivamente goduta alla data di cessazione dal servizio;

b) in applicazione dell'articolo 3, la pensione teorica ottenuta dalla operazione di cui alla lettera a), è successivamente elevata, ai fini del trattamento spettante con l'aumento di 7 o 10 anni, moltiplicandola per il coefficiente della tabella A unita alla presente legge.

ART. 16.

A partire dal 1° gennaio 1972, per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, tra gli emolumenti costituenti la retribuzione annua contributiva è da comprendere l'intero importo dell'indennità integrativa speciale percepito in attività di servizio. Per quanto concerne la valutazione dei servizi ai fini dell'accertamento dei contributi e della determinazione della misura del trattamento di quiescenza sono estese le norme contenute nell'articolo 10 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, qualora si tratti di iscrizione obbligatoria decorrente da data anteriore al 1° gennaio 1948, l'eventuale sistemazione contributiva si effettua limitatamente al periodo decorrente da tale ultima data. Per l'iscritto alla Cassa predetta non si applicano le norme contenute nell'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

ART. 17.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensioni dirette di privilegio delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza sono estese, alle stesse condizioni e modalità, le norme contenute nella legge 25 febbraio 1971, n. 95, per la parte contemplata dalle seguenti lettere:

a) l'adozione delle nuove tabelle A, E, F e F.1 indicate al primo comma dell'arti-

colo 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, anche ai fini della determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di più infermità previsto dal secondo comma dell'articolo stesso;

b) l'elevazione degli assegni di superinvalidità alle nuove misure indicate dall'articolo 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;

c) la fissazione dell'unica misura annua di lire 444.000 dell'assegno complementare per tutti gli invalidi di prima categoria con o senza assegni di superinvalidità prevista dall'articolo 3 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;

d) la sostituzione dell'assegno integratore per i figli di cui all'articolo 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, con l'aumento a titolo di integrazione del trattamento per la moglie e per i figli previsto dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;

e) le nuove misure dell'indennità per l'accompagnatore indicate nell'articolo 8 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;

f) a favore dei grandi invalidi la concessione dell'assegno speciale annuo indicato dall'articolo 18 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;

g) a favore dei titolari di pensioni dirette di privilegio di prima categoria, la nuova misura dell'indennità speciale annua prevista dall'articolo 14 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, derivante dall'applicazione delle norme di cui alle precedenti lettere.

Per i titolari di pensione diretta di privilegio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la revisione della classificazione delle mutilazioni ed infermità precedentemente attribuita, derivante dall'applicazione delle nuove tabelle indicate alla lettera a) che può comportare il passaggio a categorie intermedie tra la seconda e la prima o alla prima, nonché la concessione o variazione dell'assegno speciale annuo di cui alla lettera f) si effettuano a domanda degli interessati.

TITOLO III

MIGLIORAMENTI AI PENSIONATI E MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DELLE CASSE PER LE PENSIONI AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI ED AGLI INSEGNANTI DI ASILO E DI SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE.

ART. 18.

Con decorrenza 1° gennaio 1971, l'importo annuo lordo al 31 dicembre 1970 delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della

Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1970, è aumentato applicando, rispettivamente, le seguenti percentuali alle parti dell'importo stesso considerato per le prime lire 2.000.000, per l'eccedenza fino a lire 4.000.000, per l'ulteriore eccedenza fino a lire 6.000.000 e per la parte residuale:

35, 30, 25 e 20 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1965;

30, 25, 20 e 10 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1967;

20, 15, 10 e 5 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1968 al 30 giugno 1970.

Gli aumenti previsti dai commi precedenti si applicano sugli importi delle pensioni considerati senza l'eventuale maggiorazione derivante dall'applicazione delle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824.

L'aumento annuo lordo risultante dalla applicazione dei commi precedenti, nel caso in cui sia inferiore a lire 156.000, viene elevato a tale importo.

Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dalla applicazione dei commi precedenti si arrotondano, per eccesso, a multipli di 500 lire.

Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalle Direzioni provinciali del tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative a ruoli emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 19.

A partire dal 1° gennaio 1972, per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e per l'iscritto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, tra gli emolumenti costituenti la retribuzione annua contributiva è da comprendere l'intero importo dell'indennità integrativa speciale percepito in attività di servizio.

A partire dalla predetta data, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è pari al 18,50 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per il 13,20 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto.

ART. 20.

Ai fini del trattamento di quiescenza, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1972, la retribuzione annua contributiva attribuita alla data di cessazione dal servizio all'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e all'iscritto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è diminuita, anziché della somma di lire 50.000 di cui agli articoli 3 e 5 della legge 26 luglio 1965, n. 965, dell'importo dell'indennità integrativa speciale previsto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, per l'anno solare in cui cade la predetta data di cessazione.

Ai fini della determinazione del contributo di riscatto, in applicazione delle norme riportate nell'allegato A della citata legge 1965, n. 965, nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, alla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data della domanda stessa è apportata la diminuzione stabilita dal comma precedente.

ART. 21.

Il termine previsto dall'articolo 9 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli istituti di previdenza — compreso quello della ragioneria centrale — è prorogato dal 31 dicembre 1972 al 31 dicembre 1976.

TITOLO IV

AUMENTO DEGLI ASSEGNI MENSILI A FAVORE DEI MUTILATI E INVALIDI CIVILI E DEI SORDOMUTI.

ART. 22.

A decorrere dal 1° luglio 1972, è elevato a lire 18.000 l'assegno mensile previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili, compresi quelli per i quali è in corso la revisione ai sensi dell'articolo 33 della legge medesima.

E, altresì, elevato a lire 18.000 mensili, con la stessa decorrenza, l'assegno di accompagnamento di cui all'articolo 17 della citata legge 30 marzo 1971, n. 118.

ART. 23.

A decorrere dal 1° luglio 1972, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, è elevato a lire 18.000.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

ART. 24.

Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, l'apporto dello Stato al fondo sociale, indicato nella tabella A allegata alla legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevato di lire 219 miliardi, ripartito in ragione di lire 33 miliardi per l'anno 1972 e di lire 62 miliardi per ciascuno degli anni dal 1973 al 1975.

In relazione al disposto del precedente comma, la somma di lire 2.859,4 miliardi indicata al secondo comma dell'articolo 2 della citata legge 30 aprile 1969, n. 153 è elevata a lire 3.078,4 miliardi e, conseguentemente, il terzo comma dell'articolo 3 della stessa legge sostituito dal seguente:

« All'onere complessivo di lire 3.078,4 miliardi relativo al periodo 1970-1975 si provvede:

per un importo non inferiore a lire 1.819,4 miliardi con le previste risorse di bilancio, alle quali concorrono anche le maggiori entrate di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, nonché le disponibilità conseguenti alla cessazione dell'onere di cui all'articolo 6 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

per un importo non superiore a lire 1.259 miliardi con ricorso straordinario ad operazioni finanziarie che il ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare in una o più soluzioni, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito ».

ART. 25.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 22 e 23 della presente legge, valutato, rispettivamente, per l'anno finanziario 1972, in lire 11.600 milioni ed in lire 545 milioni, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

COEFFICIENTI DA APPLICARE ALLA PENSIONE TEORICA NEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO 5.

SERVIZIO UTILE (anni)	Coefficienti relativi ad un aumento del servizio utile pari a:		SERVIZIO UTILE (anni)	Coefficienti relativi ad un aumento del servizio utile pari a:	
	7 anni	10 anni		7 anni	10 anni
5	—	3,67083	28	1,49731	1,76106
6	—	3,27530	29	1,48850	1,74999
7	—	2,99110	30	1,48222	1,73966
8	2,16685	2,77831	31	1,47460	1,72798
9	2,05926	2,61390	32	1,46955	1,71954
10	1,97140	2,48304	33	1,46294	1,70935
11	1,90181	2,37675	34	1,45673	1,70230
12	1,84435	2,28866	35	1,45304	1,69589
13	1,79593	2,21465	36	1,44758	1,68748
14	1,75320	2,14920	37	1,44457	1,68211
15	1,71811	2,09782	38	1,44190	1,67723
16	1,68573	2,04843	39	1,43533	1,67041
17	1,65925	2,00748	40	1,43318	1,66633
18	1,63612	1,97164	41	1,43129	1,65746
19	1,61377	1,93995	42	1,42756	1,63871
20	1,59384	1,90948	43	1,42611	1,61208
21	1,57765	1,88413	44	1,41836	1,57526
22	1,56334	1,86168	45	1,40405	1,53310
23	1,54847	1,84137	46	1,38290	1,48504
24	1,53697	1,82317	47	1,35282	1,42642
25	1,52471	1,80435	48	1,31799	1,36199
26	1,51533	1,78936	49	1,27605	1,30192
27	1,50691	1,77576	50	1,22684	1,24234

Nota. — I coefficienti risultano dal rapporto avente per numeratore il prodotto dei coefficienti delle tabelle I e II, unite alla legge 3 maggio 1967, n. 315, relativi al servizio già utile, espresso in anni interi, considerato con la maggiorazione di 7 o 10 anni e per denominatore l'analogo prodotto riferito al solo servizio utile.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

N. 2

ART. 1.

L'articolo 33 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito, per quanto riguarda gli artigiani, dalle disposizioni della presente legge.

ART. 2.

Il trattamento minimo di pensione spettante agli artigiani ed ai loro familiari per tutte le categorie di pensioni è fissato nella stessa misura e con gli stessi requisiti di età e di anzianità contributiva stabiliti per i lavoratori dipendenti, salvo quanto disposto dalle norme transitorie degli articoli 8 e 9.

ART. 3.

All'onere, costituente l'apporto dello Stato per la corresponsione delle pensioni stabilite con la presente legge, si provvede con una addizionale del 30 per cento dell'imposta sulle società e le obbligazioni per l'anno 1971 e per gli anni successivi con le previste risorse di bilancio.

ART. 4.

Gli artigiani possono effettuare i versamenti dei contributi per l'assicurazione IVS, nelle classi da quattro a tredici della tabella A allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903, secondo i seguenti importi, aggiuntivi a quelli in vigore per la classe terza:

Classe IV	L.	350 mensili	
» V	»	600	»
» VI	»	950	»
» VII	»	1.300	»
» VIII	»	1.750	»
» IX	»	2.250	»
» X	»	2.700	»
» XI	»	3.150	»
» XII	»	3.650	»
» XIII	»	4.200	»

ART. 5.

Con decreto del Ministro del lavoro, verrà disposta la variazione annuale del coefficiente fissato all'articolo 17 della legge 21 luglio

1965, n. 903, tenendo conto delle variazioni del costo della vita come previsto dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 6.

I pensionati artigiani sono assistiti dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, a partire dal 1° gennaio 1971, con la erogazione delle prestazioni obbligatorie di carattere sanitario previste per i lavoratori dipendenti pensionati.

Il relativo contributo è aumentato dello 0,10 per cento, dal 1° gennaio 1971 per i dipendenti dalle imprese artigiane ed è a carico del datore di lavoro.

ART. 7.

Entro il 30 giugno 1971 il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con gli altri ministri interessati, sentite preventivamente le organizzazioni sindacali degli artigiani più rappresentative a carattere nazionale, è delegato ad emanare le norme di attuazione della presente legge.

ART. 8.

Gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione liquidati dalla gestione speciale per gli artigiani non possono essere inferiori:

a L. 21.000 mensili dal 1° gennaio 1971
» » 23.000 » » 1° gennaio 1972
» » 25.000 » » 1° gennaio 1973
per gli artigiani con più di 65 anni.

ART. 9.

I requisiti di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia a carico della gestione speciale per gli artigiani sono determinati come segue:

uomini	anni	64	donne	anni	59	dal	1° gennaio	1971
»	»	62	»	»	57	»	1° gennaio	1972
»	»	60	»	»	55	»	1° gennaio	1973.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 14

ART. 1.

Alla pensione sociale non reversibile istituita con l'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1970, le norme sulla perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge medesima.

ART. 2.

Ai titolari di pensione sociale che non usufruiscano di prestazioni mutualistiche, viene estesa l'assistenza sanitaria a carico della gestione INAM ovvero delle casse speciali malattia ad essa sostitutive, alle stesse condizioni previste per i pensionati già assistiti dagli istituti per l'assicurazione contro le malattie.

ART. 3.

Gli oneri derivanti dalla presente legge verranno coperti, per il 1970, attraverso una corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3581 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969. Per gli anni successivi si provvederà con analoghe riduzioni sullo stesso capitolo.

N. 26

TITOLO PRIMO

MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI MINIMI
E NUOVO CONGEGNO DI SCALA MOBILE.

ART. 1.

(*Indennità una tantum*).

Ai titolari di pensioni liquidate o da liquidare, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1972, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, di quelle a carico delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima nonché per i titolari di pensioni a carico dell'ENPALS, per i lavoratori autonomi, è concessa una indennità *una tantum* di lire 25 mila, in relazione all'aumento del costo della vita.

L'importo verrà corrisposto in una unica soluzione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'indennità di cui al primo comma del presente articolo verrà corrisposta con le stesse modalità ed entro gli stessi termini ai titolari di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1972.

ART. 2.

(*Nuova disciplina del trattamento minimo di pensione*).

Gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere cave e torbiere, dei lavoratori dello spettacolo, dei coltivatori diretti mezzadri e coloni, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, dalla legge 22 luglio 1966, n. 613 e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono unificati ed elevati con decorrenza dal

1° gennaio 1972 ad una misura pari al 33 per cento della retribuzione media mensile dei lavoratori dell'industria relativa all'anno 1971 rilevata dall'ISTAT in conformità del successivo articolo 3 e comunque ad un livello non inferiore a 40 mila lire mensili.

Gli importi dei trattamenti minimi di pensione a carico delle assicurazioni predette devono essere adeguati all'inizio di ogni anno sulla base dell'aumento percentuale della retribuzione media mensile dei lavoratori dell'industria, rilevata, tenendo conto di tutti gli elementi della paga di fatto, con esclusione dei soli assegni familiari, ad opera dell'ISTAT, alla fine dell'anno precedente.

Il trattamento minimo sulla pensione diretta spetta, in ogni caso, a chi è contemporaneamente titolare di pensione di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, delle sue gestioni speciali o di forme di previdenza sostitutive della medesima assicurazione, anche se non gestite dall'INPS.

ART. 3.

(Perequazione automatica delle pensioni).

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l'importo annuo delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi — fatta eccezione per i trattamenti minimi — al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, è aumentato in misura pari all'aumento percentuale della retribuzione media mensile dei lavoratori dell'industria, rilevata, alla fine di ogni anno dall'Istituto centrale di statistica, tenendo conto di tutti gli elementi della paga di fatto, con esclusione dei soli assegni familiari.

La misura percentuale dell'aumento è fissata con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS.

L'aumento annuo percentuale disposto dal primo comma del presente articolo si applica anche alla pensione sociale di cui al titolo II della presente legge.

ART. 4.

(Riduzione dei limiti di età di pensione per i lavoratori autonomi).

L'età minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia per i coltivatori diretti

e mezzadri e coloni, per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, nonché per i relativi familiari coadiuvanti iscritti alle rispettive gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria è stabilita al compimento del 60° anno per gli uomini e del 55° anno per le donne.

TITOLO SECONDO

REGIME DELLA PENSIONE SOCIALE E SUO AUMENTO.

ART. 5.

*(Modifica dell'articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153).*

Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne, è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 32.000 mensili, a condizione che non risultino iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile sui redditi e non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali di importo pari o superiore a lire 416.000 annue.

La 13ª rata è corrisposta con la rata di dicembre ed è frazionabile.

Le persone che percepiscono rendite o prestazioni economiche previdenziali aventi carattere di continuità di importo inferiore a lire 416.000 annue hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente alle anzidette rendite o prestazioni economiche previdenziali. Dal computo delle stesse sono escluse le pensioni di guerra, l'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti, gli assegni familiari.

Sono abrogati i comma 1, 2 e 3 dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 6.

*(Aumento della pensione di cui all'articolo 1
della legge 21 luglio 1965, n. 903).*

La misura della pensione di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni è elevata a lire 416.000 annue.

ART. 7.

(Trasferimento dell'intero onere della pensione sociale a carico dello Stato).

Il nuovo importo mensile della pensione sociale di cui agli articoli 5 e 6 decorre dal 1° gennaio 1972.

A partire dalla stessa data lo Stato assume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e di quella istituita con legge 30 aprile 1969, n. 153, corrispondendo all'INPS bimestralmente, in via anticipata, salvo conguaglio a fine d'anno, gli importi relativi.

Al maggiore onere per l'anno 1972 lo Stato provvede mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso emissioni di buoni poliennali del tesoro.

ART. 8.

(Estensione della pensione sociale agli invalidi civili, ai ciechi ed ai sordomuti).

La pensione di inabilità spettante ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18 con totale inabilità lavorativa, l'assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa nella misura di almeno la metà, incollocati al lavoro e per il tempo in cui sussiste tale condizione, nonché l'assegno spettante ai ciechi e ai sordomuti sono corrisposti nella stessa misura della pensione sociale e con la medesima decorrenza del 1° gennaio 1972, a carico dello Stato ed a cura della Regione.

Per l'erogazione della pensione di inabilità e degli assegni si applicano le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione delle pensioni sociali. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore.

TITOLO TERZO

UNIFICAZIONE DEL SISTEMA DI CALCOLO
DELLE PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI.

ART. 9.

(Nuovo sistema di calcolo e riliquidazione delle pensioni pregresse).

A decorrere dal 1° gennaio 1972 le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per

i lavoratori dipendenti, ivi comprese le pensioni già liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge sono calcolate secondo i criteri seguenti:

a) l'importo annuo della pensione è determinato applicando alla retribuzione annua pensionabile la percentuale indicata nella tabella *B* annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli uomini e nella tabella n. 1 allegata alla presente legge per le donne, in corrispondenza all'anzianità di contribuzione effettiva, figurativa e volontaria;

b) le retribuzioni, direttamente rilevate oppure — nel caso di impossibilità di un rilevamento diretto — ricavate mediante il ricorso alla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono rivalutate al valore dell'anno di decorrenza della pensione o della relativa riliquidazione, sulla base degli indici annuali della retribuzione media mensile dei lavoratori dell'industria, rilevata dall'Istituto centrale di statistica in conformità dell'articolo 2. Per gli anni anteriori al 1° gennaio 1972 gli indici di rivalutazione sono quelli contenuti nella tabella n. 2 allegata alla presente legge. I relativi coefficienti sono annualmente fissati con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS;

c) per la determinazione della retribuzione annua pensionabile, si suddividono, andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, le settimane di contribuzione esistenti, in gruppi consecutivi di 52 settimane ciascuno e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti, rivalutata secondo le disposizioni del precedente punto *b*).

I contributi versati o accreditati al lavoratore debbono essere computati per valore medio all'interno di ciascun anno solare.

La retribuzione annua pensionabile è data dal gruppo di 52 settimane che ha fornito la retribuzione più elevata.

ART. 10.

Il titolare di pensione di vecchiaia che possa far valere nuovi periodi di contribuzione effettiva o figurativa, può chiedere la riliquidazione della pensione a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza della pensione o della precedente riliquidazione.

La pensione viene calcolata sulla base della retribuzione annua pensionabile determinata

per la precedente liquidazione della pensione di vecchiaia, rivalutata al valore dell'anno della riliquidazione in conformità dell'articolo 10 lettera b).

La pensione è calcolata sulla base della retribuzione pensionabile relativa al periodo lavorativo posteriore alla precedente liquidazione, quando questa risulti più favorevole.

La pensione riliquidata ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa domanda.

L'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni è abrogato.

ART. 11.

(Riliquidazione al livello dell'80 per cento della retribuzione per tutte le pensioni a partire dal 1° gennaio 1976).

A decorrere dal 1° gennaio 1976 l'importo annuo delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è determinata applicando alle retribuzioni annue pensionabili, calcolate secondo le disposizioni dell'articolo 9, la percentuale indicata nella Tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli uomini e nella tabella 3 annessa alla presente legge per le donne, in corrispondenza dell'anzianità di contribuzione effettiva figurativa e volontaria.

Le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in essere alla predetta data, sono riliquidate e calcolate secondo le nuove misure fissate nel precedente comma.

TITOLO QUARTO

ESTENSIONE DEL REGIME DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI ED ESTENSIONE DEI BENEFICI DELLA LEGGE 24 MAGGIO 1970, N. 336, AI DIPENDENTI DA IMPRESE PRIVATE.

ART. 12.

(Estensione del regime dei contributi figurativi).

Sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto e della misura della pensione:

a) i periodi di malattia ed infortunio qualunque ne sia la durata purché risultante da dichiarazione dell'Ente dal quale il lavo-

ratore è assistito o dell'ospedale pubblico presso il quale è stato ricoverato;

b) i periodi di disoccupazione involontaria ancorché non coperti da trattamento previdenziale a condizione che il lavoratore risulti iscritto nelle liste di collocamento e che lo stato di disoccupazione non derivi da cause dipendenti dal lavoratore stesso;

c) i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità;

d) i periodi di iscrizione nelle liste di collocamento per i giovani e per i lavoratori in cerca di prima occupazione;

e) i periodi di trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni nei casi di sospensione totale del lavoro.

Per ognuna delle settimane intere o frazionate di detti periodi si computerà come versato, a favore dei lavoratori interessati, un contributo settimanale corrispondente alla media delle retribuzioni prese a base per il calcolo della pensione.

La contribuzione figurativa di cui al primo comma è riconosciuta utile ai fini pensionistici per tutta la durata dei periodi indicati qualunque sia l'epoca in cui gli stessi si siano verificati.

I benefici previsti dal presente articolo si applicano alle pensioni liquidate o riliquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

(Estensione dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai dipendenti da imprese private).

I lavoratori dipendenti iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, quelli iscritti a casse o fondi di previdenza integrativi o sostitutivi dell'assicurazione stessa, nonché i lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, ex combattenti, partigiani, patrioti, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una riduzione di sette anni o, se trattasi di mutilati o di invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni del requisito minimo di età per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

ART. 14.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, i requisiti di assicurazione e di contribuzione per i lavoratori indicati nel precedente articolo sono ridotti di sette anni se combattenti ed assimilati e di dieci anni se mutilati o invalidi di guerra. Per i lavoratori indicati nel precedente articolo 13 il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di invalidità di cui all'articolo 9 *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, si intende perfezionato con l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

I benefici stabiliti nei precedenti commi sono estesi ai lavoratori iscritti a casse o fondi di previdenza integrativi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria.

ART. 15.

Ai lavoratori indicati nel precedente articolo 13, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva utile per il calcolo della misura della pensione ai sensi dell'articolo 10 vengono computati, in aggiunta a quelli accreditati ai sensi delle norme vigenti, sette anni se combattenti e assimilati e dieci anni se mutilati ed invalidi di guerra. La retribuzione annua pensionabile calcolata secondo le norme stabilite dalla presente legge ovvero calcolata secondo le rispettive disposizioni per i lavoratori iscritti presso casse o fondi diversi dalla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è maggiorata del 7 per cento per i combattenti ed assimilati e del 10 per cento per i mutilati ed invalidi di guerra.

ART. 16.

I benefici di cui ai precedenti articoli 13 e 14 nonché quelli previsti ai commi primo e terzo del precedente articolo 15, spettano ai lavoratori la cui pensione abbia decorrenza compresa entro cinque anni successivi, alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il periodo stabilito dal comma precedente, i lavoratori aventi le qualifiche indicate nel precedente articolo 13 che siano titolari di pensione, e gli eredi titolari e aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i super-

stiti, ovvero a carico di casse o fondi integrativi o sostitutivi della stessa, nonché a carico delle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi, possono chiedere la riliquidazione della pensione in godimento ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.

Le pensioni riliquidate ai sensi del comma precedente hanno decorrenza il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

ART. 17.

I benefici di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 sono estesi ai lavoratori iscritti a fondi di previdenza esonerativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

ART. 18.

Gli oneri derivanti dall'applicazione delle predette norme di estensione dei benefici pensionistici della legge 24 maggio 1970, n. 336 ai dipendenti da imprese private, sono a carico dello Stato e saranno determinati e versati all'INPS o alle altre gestioni pensionistiche alla fine di ogni anno.

TITOLO QUINTO

RIFORMA DEL REGIME DI INVALIDITÀ PENSIONABILE E MODIFICA DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE DI INVALIDITÀ E DI RIVERSIBILITÀ.

ART. 19.

(Gradi di invalidità).

Sono stabiliti due gradi di invalidità.

Si considera invalido di primo grado l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti o nelle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, la cui capacità di guadagno sia ridotta in modo permanente per difetto fisico o mentale a meno della metà nella occupazione abituale o in quelle affini che richiedono formazione professionale analoga.

Nel valutare il grado della capacità di guadagno si deve tener conto delle reali possibi-

lità ambientali del mercato di lavoro, di proficuo impiego da parte dell'iscritto della propria energia in attività lavorative aventi il carattere di normalità, continuità e durata e conformanti in rapporto alla qualificazione professionale, ai precedenti lavorativi, al sesso e all'età dello stesso iscritto. Si deve tener conto, inoltre, che il lavoratore non deve essere costretto a rischi particolari, attuali, potenziali o da previsione, senza bisogno di orari più prolungati o eccezionali, né di apprendistato nuovo, né di spostamenti inconsueti, né a lesioni della dignità e dei legami familiari.

La riduzione della capacità di guadagno è considerata permanente, nel senso che debba persistere per un lungo periodo di tempo e per un periodo di cui non si possa prevedere la cessazione, e in riferimento non alla sola invalidità fisica, ma al complesso di condizioni che determinano l'incapacità al guadagno.

ART. 20.

Si considera invalido di secondo grado l'iscritto che risulti permanentemente inabile a proficuo lavoro per infermità o difetto fisico o mentale.

ART. 21.

(Misura delle pensioni di invalidità).

All'assicurato, lavoratore dipendente o autonomo, al quale sia stato riconosciuto lo stato di invalidità di primo grado, spetta oltre alla pensione di invalidità in base alle norme vigenti, un assegno di incollocamento pari a 20 mila lire mensili quando sia in condizione di disoccupazione involontaria o abbia sospeso o cessato l'attività in proprio. L'assegno cesserà al momento della rioccupazione o della ripresa della attività in proprio.

All'assicurato, lavoratore dipendente e autonomo o al pensionato per invalidità di primo grado, al quale sia stato riconosciuto lo stato di invalidità di secondo grado, spetta una integrazione della pensione, dovuta in base alle norme vigenti, in misura pari alla differenza tra la pensione stessa e il trattamento pensionistico che gli sarebbe spettato, considerando anni coperti da contribuzione, quelli compresi tra la data di decorrenza della pensione di invalidità e l'età di pensionamento per vecchiaia. Tale integrazione non può essere in nessun caso inferiore a 20 mila lire mensili.

L'assicurato o il pensionato per invalidità di primo grado possono richiedere ed ottenere

il riconoscimento dell'invalidità di secondo grado anche in costanza di lavoro. Le integrazioni di cui al presente articolo non spettano durante i periodi di eventuale attività lavorativa alle dipendenze di terzi o in proprio.

All'assegno ed alle integrazioni suddette si applicano gli aumenti derivanti dal congegno di adeguamento delle pensioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 22.

(Misure delle pensioni di reversibilità).

Nel caso di morte dell'assicurato o di pensionato per invalidità, agli aventi diritto spetta la pensione di reversibilità calcolata secondo le norme vigenti con riferimento al trattamento globale, comprensivo dell'integrazione che sarebbe spettata al dante causa per invalidità di secondo grado o che gli è stata effettivamente corrisposta, anche se temporaneamente sospesa a seguito di attività lavorativa.

ART. 23.

(Trasformazione delle pensioni di invalidità in pensioni di vecchiaia).

L'assicurato - lavoratore dipendente o autonomo - che si trovi nelle condizioni richieste, può ottenere la pensione per invalidità solo se non ha ancora maturato l'età di pensionamento per vecchiaia.

Al compimento di tale età da parte degli interessati, le pensioni per invalidità sono trasformate d'ufficio in pensioni di vecchiaia e riliquidate secondo i criteri di cui ai comma 2° e 3° dell'articolo 10 considerando coperti da contribuzione figurativa i periodi non coperti da contribuzione effettiva compresi tra la data di decorrenza della pensione di invalidità e la data di decorrenza della pensione di vecchiaia. Il nuovo trattamento, in ogni caso, non può essere inferiore all'importo precedentemente percepito.

All'assicurato in età di pensionamento per vecchiaia, in possesso dei soli requisiti contributivi richiesti per la pensione di invalidità, è corrisposta la pensione di vecchiaia ove sia riconosciuto invalido.

Le norme di cui ai comma precedenti si applicano anche alle pensioni di invalidità vigenti.

ART. 24.

(Accertamento dell'invalidità pensionabile).

L'accertamento della invalidità pensionabile è effettuata dalle Unità sanitarie locali. In attesa della istituzione delle Unità sanitarie locali, all'accertamento della invalidità prendono parte per gli aspetti psico-fisici i medici dell'Istituto mentre per gli aspetti socio-economici provvedono gli uffici dell'INPS, sulla base dei criteri fissati dai comitati provinciali e sentiti i comitati aziendali e locali dell'INPS di cui al successivo articolo 41 o, in loro mancanza, le organizzazioni sindacali presenti sul luogo di lavoro o ai vari livelli territoriali.

I criteri direttivi riguardanti le modalità, i metodi e gli strumenti tecnico-organizzativi relativi all'accertamento dell'invalidità, sono stabiliti e modificati con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS.

ART. 25.

(Assegno mensile di assistenza personale).

Ai pensionati per invalidità di secondo grado e ai pensionati per vecchiaia che abbiano necessità di assistenza personale continuativa spetta un assegno mensile di lire 25.000 alle stesse condizioni previste dall'assicurazione infortuni e malattie professionali.

Il godimento dell'assegno non spetta in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione e non è cumulabile con l'analogo assegno.

L'assegno non è reversibile.

ART. 26.

(Revisione del giudizio di invalidità).

La revisione del giudizio di invalidità, anche ai fini della invalidità di secondo grado o della revoca, può essere promossa dal pensionato o disposta dall'Istituto senza limiti di tempo per il pensionato e, per l'Istituto, ad intervalli di tempo non inferiore a due anni e per un massimo di tre volte.

Nessun obbligo di sottoporsi a cure mediche o chirurgiche può essere imposto all'assicurato o al pensionato, né si può disporre la sospensione o la revoca della pensione in caso di rifiuto da parte del pensionato di seguire le cure o di sottoporsi ad interventi chirurgici consigliati.

La normativa vigente, relativa ai ricorsi in sede amministrativa e giudiziaria, si applica anche nei casi di revisione del giudizio di invalidità promossa dal pensionato.

ART. 27.

(Pensione privilegiata).

L'assicurato — lavoratore dipendente o autonomo — ha diritto alla pensione quando l'invalidità risulti in rapporto causale con finalità di servizio o di lavoro, purché alla data di presentazione della domanda sia stato versato un anno di contributi.

I superstiti dell'assicurato hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta purché:

a) la morte risulti in rapporto causale con finalità di servizio o di lavoro;

b) alla data del decesso risulti versato o dovuto un anno di contributi.

La pensione non è dovuta quando l'evento medesimo sia protetto dall'assicurazione infortuni e malattie professionali e dia diritto a rendite per l'assicurato o per i superstiti.

ART. 28.

(Invalidità precedenti il rapporto di lavoro).

Si ha invalidità pensionabile anche quando la capacità di guadagno dell'assicurato, per infermità, difetto fisico o mentale, risulti ridotta oltre i limiti di legge prima dell'inizio del rapporto assicurativo.

Peraltro, non si ha invalidità pensionabile se consta da documentazione certa che l'assicurato si trovava, prima dell'inizio del rapporto assicurativo, nella permanente incapacità, per infermità, difetto fisico o mentale, di dedicarsi ad un qualsiasi proficuo lavoro.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI DIVERSE.

ART. 29.

(Diritto ai versamenti volontari per i coltivatori diretti).

I coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti all'apposita gestione speciale, cui risulti accreditata nel periodo dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1961 una contribuzione annualmente inferiore a 104 contributi se donne o ragazzi, e a 156 contributi, se uomini,

oppure non risulti accreditata alcuna contribuzione, possono raggiungere con versamenti volontari gli anzidetti limiti di contribuzione.

ART. 30.

*(Pensione di reversibilità
per i coltivatori diretti).*

I contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono sono computati ai fini della acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità e della misura di essa, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla data del decesso e, se pensionati, dalla data di decorrenza della pensione.

ART. 31.

*(Diritto alla pensione di reversibilità
al superstite vedovo).*

La pensione di reversibilità al vedovo spetta alle stesse condizioni previste per la vedova.

ART. 32.

Per l'anno 1971, i limiti di reddito fissati dal primo comma dell'articolo 43 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai fini del diritto agli assegni familiari, sono elevati in misura percentuale pari alla percentuale di aumento delle pensioni, per effetto dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 19 della stessa legge.

Con effetto dal 1° gennaio 1972 sono apportate le seguenti modifiche al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni:

1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Ai fini della corresponsione degli assegni familiari si considera capo famiglia il coniuge nei confronti dell'altro coniuge purché esso non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso all'importo del trattamento minimo mensile di pensione vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, maggiorato del 30 per cento. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni dirette e indirette di guerra per in-

fortunio sul lavoro o malattie professionali, per causa di servizio »;

2) la lettera *b*) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

« *b*) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso all'importo del trattamento minimo di pensione vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti maggiorato del 30 per cento, nel caso di un solo genitore, e alla somma derivante da due trattamenti minimi di pensione ugualmente considerati maggiorato del 60 per cento, nel caso di due genitori. Nei casi di abbandono o di separazione legale o di fatto i redditi dei due genitori sono considerati separatamente. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni dirette e indirette per cause di guerra, per infortunio sul lavoro o malattie professionali, per causa di servizio »;

3) l'articolo 9 è abrogato.

ART. 33.

Le misure e la disciplina delle quote di maggiorazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti si applicano anche alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico delle gestioni speciali della medesima assicurazione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali.

ART. 34.

Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 30 aprile 1969, n. 153 è sostituito dal seguente:

« Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i trattamenti minimi vigenti nella medesima assicurazione ».

ART. 35.

Il primo comma dell'articolo 45 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Alle quote di maggiorazione delle pensioni si applica la disciplina prevista per gli assegni familiari dal testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni ed integrazioni ».

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dal seguente:

« Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti ».

La quota di maggiorazione spetta anche al titolare di pensione di reversibilità per i familiari a carico che siano contitolari della medesima pensione.

ART. 36.

La misura dell'indennità di cui all'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non può essere inferiore a lire 80 mila né superiore a lire 200 mila.

L'articolo 23 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è abrogato.

TITOLO SETTIMO

AUTONOMIA, DEMOCRAZIA E DECENTRAMENTO
NELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE.

ART. 37.

L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 è sostituito con il seguente:

« La dotazione organica e la regolamentazione dello stato giuridico e del trattamento economico di attività e di fine servizio del personale dell'Istituto sono deliberate dal consiglio di amministrazione; la regolamentazione deve prevedere, entro un anno, la sostituzione delle attuali cariche di direttore generale e di vice direttori generali dell'Istituto con un adeguato numero di direzioni generali di servizi ».

Solo i bilanci dell'Istituto sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ha facoltà di formulare rilievi motivati e di rinviare entro 15 giorni i bilanci a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le decisioni definitive entro i successivi 30 giorni.

ART. 38.

(Poteri dei comitati provinciali).

Al primo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono aggiunti i seguenti punti:

« 13) delibera in merito all'organizzazione dei servizi provinciali, sulla base degli indirizzi del consiglio di amministrazione dell'Istituto;

14) esprime parere in merito alla nomina e alla sostituzione del direttore della sede provinciale, il quale risponde dell'operato e del funzionamento della sede al comitato provinciale;

15) esprime annualmente al consiglio di amministrazione dell'Istituto il proprio giudizio sull'andamento della sede provinciale e sui suoi dirigenti;

16) interviene presso i datori di lavoro nell'opera di repressione delle evasioni contributive, servendosi dell'opera dei comitati aziendali e locali dell'INPS di cui al successivo articolo 41, nonché degli ispettori dell'INPS, ai quali sono conferiti i poteri di polizia giudiziaria ».

ART. 39.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dal seguente:

« Il ricorso in seconda istanza può essere proposto dai richiedenti le prestazioni o dai loro aventi causa ».

È abrogata la seconda parte del terzo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

ART. 40.

(Indennità ai membri dei comitati regionali e provinciali).

È istituita una indennità di funzione spettante ai presidenti dei comitati regionali e provinciali ed una indennità di presenza spettante ai membri di tali comitati.

L'ammontare delle indennità di cui al precedente comma è fissato dal consiglio di amministrazione.

ART. 41.

(I comitati aziendali e locali).

Sono istituiti i comitati aziendali dell'INPS presso tutte le imprese tenute ad assicurare presso l'INPS i propri dipendenti, quando questi siano in numero complessivo superiore a 500.

I comitati aziendali sono composti:

di 5 lavoratori per 4 aziende fino a 1.000 dipendenti;

di 7 lavoratori per 4 aziende fino a 2.000 dipendenti;

di 9 lavoratori per 4 aziende con numero di dipendenti superiore a 2.000.

I membri dei comitati aziendali sono designati dai consigli di fabbrica o, in mancanza, dalle commissioni interne e nominati con determinazione del presidente del comitato provinciale dell'INPS.

Sono inoltre costituiti i comitati locali INPS con riferimento agli stessi comprensori su cui operano le sezioni territoriali INAM e con sede temporaneamente dislocata presso di queste.

I comitati locali INPS sono composti di:

1) 9 rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

2) 6 rappresentanti dei lavoratori autonomi designati dalle rispettive associazioni di categoria.

I comitati locali sono nominati con determinazione del presidente del comitato provinciale dell'INPS. I comitati aziendali e locali durano in carica 4 anni.

ART. 42.

(Compiti dei comitati aziendali e locali).

I comitati aziendali ed i comitati locali INPS hanno i seguenti compiti:

1) collaborano con i comitati provinciali nell'espletamento di tutti i compiti di questi;

2) formulano proposte ai comitati provinciali in materia di organizzazione e di funzionalità dei servizi dell'Istituto nell'ambito provinciale;

3) hanno poteri di intervento presso le direzioni aziendali e presso gli uffici dell'Istituto per assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nei comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 38 della legge 30 aprile 1969, n. 153, relativi al controllo annuale da parte del lavoratore dell'estratto conto riguardante la retribuzione e le ritenute previdenziali effettuate nel corso dell'anno precedente.

TITOLO OTTAVO

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.

ART. 43.

La utilizzazione dei fondi dell'INPS può essere disposta solo dal consiglio di amministrazione, per fini di natura strettamente previdenziale istituzionalmente attribuite all'Istituto.

È vietata ogni forma di investimento patrimoniale o di accantonamenti a riserva tecnica o di impiego di fondi dell'INPS che risulti estraneo alla erogazione di prestazioni previdenziali. Sono abrogate le disposizioni contrastanti con le norme del presente articolo ed in particolare quelle contenute nel regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e negli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1966, n. 629 relativamente all'obbligo dell'INPS di tenere le disponibilità liquide in conti correnti con il Tesoro.

ART. 44.

A decorrere dal primo del mese di entrata in vigore della presente legge il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è ripristinato nella misura fissata dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

ART. 45.

È disposto lo smobilizzo graduale di tutti gli investimenti patrimoniali attuali dell'INPS con le modalità che saranno stabilite dal consiglio di amministrazione. Lo smobilizzo di cui al comma precedente dovrà essere concluso entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 46.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge deve essere data completa attuazione al decreto ministeriale 5 febbraio 1969 relativo al nuovo sistema di versamento dei contributi ed alla istituzione dell'anagrafe delle aziende e degli assicurati.

ART. 47.

È istituita una commissione di 10 deputati e 10 senatori incaricata di proporre al Parlamento, entro i due anni successivi:

1) le misure occorrenti ad assicurare lo equilibrio delle gestioni sia per quanto attiene agli oneri derivanti allo Stato sia per quanto attiene alla definizione delle nuove aliquote contributive;

2) le misure occorrenti per la riscossione unificata dei contributi INPS, INAM e INAIL con conseguente soppressione del servizio dei contributi unificati agricoli il cui personale ed i cui compiti passeranno all'INPS;

3) le misure occorrenti per la completa fiscalizzazione dei contributi nel settore agricolo, trasformando le contribuzioni a carico degli agricoltori e dei coltivatori diretti in addizionali con aliquote differenziate e progressive sui tributi;

4) le misure occorrenti per consentire la acquisizione, da parte dei lavoratori autonomi, di una pensione professionale calcolata secondo criteri analoghi a quelli adottati per le pensioni retributive dei lavoratori dipendenti, tenendo conto, per quanto concerne il finanziamento della parziale capacità contributiva di determinate categorie di lavoratori autonomi;

5) uno schema di provvedimento per la graduale unificazione di tutti i regimi pensionistici previdenziali, attribuendo all'INPS la funzione di unico ente gestore delle Assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, estese ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, province e comuni, nonché a tutti gli altri lavoratori dipendenti che per qualunque motivo oggi ne siano esclusi, garantendo a tutti i lavoratori di tutte le categorie il mantenimento dei trattamenti pensionistici cui hanno diritto, ma avviando la necessaria opera di unificazione normativa previdenziale ed articolando l'Istituto in due uniche gestioni: la Cassa unica pensioni dei lavoratori dipendenti e la Cassa unica pensioni dei lavoratori autonomi.

ART. 48.

È abrogata qualsiasi disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

TABELLA N. 1

PERCENTUALE DI COMMISURAZIONE
DELLA PENSIONE ALLA RETRIBUZIONE.

Anzianità contributiva	Percentuale donna (1)
0	0
1	4
2	8
3	10
4	12
5	14
6	16
7	18
8	20
9	22
10	24
11	26
12	28
13	30
14	32
15	34
16	36
17	38
18	40
19	42
20	44
21	46
22	48
23	50
24	52
25	54
26	56
27	58
28	60
29	62
30	64
31	66
32	68
33	70
34	72
35	74

(1) La frazione di un anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolato dividendo per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando il coefficiente di aumento della percentuale dell'anno considerato rispetto a quella dell'anno precedente per il numero delle settimane compreso nella frazione predetta. Esempio: anzianità di 15 anni e 26 settimane. La percentuale è uguale a

$$34 + 2 \times \frac{26}{52} = 34 + 1 = 35\%$$

TABELLA N. 2

NUMERI INDICE DEI SALARI MEDI CONTRATTUALI
DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA - 1938 = 1.

Anni	Indici
1952	62,44
1953	64,18
1954	66,53
1955	69,70
1956	73,77
1957	77,11
1958	81,10
1959	82,10
1960	85,95
1961	89,54
1962	99,62
1963	113,88
1964	133,73
1965	144,88
1966	150,21
1967	157,72
1968	163,72
1969	175,75
1970	212,10
1971	237,33

TABELLA N. 3

PERCENTUALE DI COMMISURAZIONE
DELLA PENSIONE ALLA RETRIBUZIONE.

Anzianità contributiva	Percentuale donna (1)
0	0
1	4
2	8
3	11
4	14
5	16
6	18
7	20
8	22
9	24
10	26
11	28
12	30
13	32
14	34
15	36
16	38
17	40
18	42
19	44
20	46
21	48,25
22	50,50
23	52,75
24	55,00
25	57,25
26	59,50
27	61,75
28	64,00
29	66,25
30	68,50
31	70,80
32	73,10
33	75,40
34	77,70
35	80,00

(1) La frazione di un anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolato dividendo per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando il coefficiente di aumento della percentuale dell'anno considerato rispetto a quella dell'anno precedente per il numero delle settimane compreso nella frazione predetta. Esempio: anzianità di 15 anni e 26 settimane. La percentuale è uguale a

$$36 + 2 \times \frac{26}{52} = 36 + 1 = 37\%$$

N. 93

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1972 le quote di maggiorazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ed esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, spettano per dodici mesi all'anno nella misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria e possono essere erogate al pensionato anche con separati pagamenti ».

N. 97

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1972, gli importi dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nonché quelli a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli esercenti attività commerciali e per gli artigiani, sono elevati a lire 36.000 mensili.

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 la misura della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevata a lire 260.000 annue.

ART. 3.

Con la stessa decorrenza indicata nei precedenti articoli 1 e 2 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, vengono aumentate nella seguente misura: le pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1956 sono aumentate del 40 per cento; le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1956 e il 1° gennaio 1958, sono aumentate del 35 per cento; le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1958 e il 1° gennaio 1960 sono aumentate del 30 per cento; le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1960 e il 1° gennaio 1962, sono aumentate del 25 per cento; le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1962 e il 1° gennaio 1964 sono aumentate del 20 per cento; le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1964 e il 1° gennaio 1966, sono aumentate del 15 per cento; le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1966 e il 30 aprile 1968, sono aumentate del 10 per cento.

ART. 4.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico delle rispettive gestioni.

N. 110

ARTICOLO UNICO.

I titolari di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, i quali abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi successivamente al 30 aprile 1968 e abbiano raggiunto i requisiti previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia e i requisiti di contribuzione previsti per la pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, hanno facoltà di chiedere la trasformazione della pensione d'invalidità in pensione di vecchiaia o di anzianità, in quest'ultimo caso quando sussistano anche le altre condizioni previste dal già citato articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La trasformazione di cui al precedente comma comporta, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda, la riliquidazione della pensione secondo le norme di cui agli articoli 11, 14, 15 e 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153, salvo che l'età prevista per la pensione di vecchiaia sia stata raggiunta in data anteriore al 1° gennaio 1969, nel qual caso la misura delle nuove prestazioni sarà determinata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e con applicazione dell'aumento previsto dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

N. 181

ARTICOLO UNICO.

I titolari di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidata o da liquidare in base alle norme vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, i quali dalla data di decorrenza della pensione stessa abbiano continuato a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi ed ancora la prestino alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno facoltà di optare, nel termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, per la riliquidazione, che avverrà al momento della cessazione del rapporto di lavoro, della pensione in godimento secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Dalla data di presentazione della domanda per l'opzione viene sospesa la erogazione della pensione in godimento.

I ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1° maggio 1968, saranno recuperati in sede di riliquidazione conseguente all'esercizio della facoltà di opzione in deroga ai limiti indicati nel primo comma dell'articolo 69 della legge innanzi richiamata.

N. 183

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1972 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 7 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono elevati a lire 30.000 mensili per i pensionati al di sotto dei 65 anni e a lire 32.000 per gli ultrasessantacinquenni.

A decorrere dalla stessa data gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, sono elevati a lire 24.000.

Le pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, di cui all'articolo 26 della legge precitata, sono elevate, con decorrenza dal 1° luglio 1972, a lire 18.000 mensili.

ART. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1972 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 nonché le pensioni a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali sono aumentate nella misura seguente:

le pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1952 sono aumentate del 50 per cento;

le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1952 e il 31 dicembre 1957 sono aumentate del 40 per cento;

le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1958 e il 31 dicembre 1960 sono aumentate del 30 per cento;

le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1961 e il 31 dicembre 1962 sono aumentate del 25 per cento;

le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1963 e il 31 dicembre 1964 sono aumentate del 20 per cento;

le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1965 e il 31 dicembre 1966 sono aumentate del 15 per cento;

le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1967 e il 30 aprile 1968 sono aumentate del 10 per cento.

Sono escluse dall'aumento le pensioni i cui titolari abbiano esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per ottenere la riliquidazione della pensione stessa al momento della cessazione del rapporto di lavoro secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma, della precitata legge.

ART. 3.

All'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto, dopo il quinto comma, il seguente:

« La facoltà di cui al comma precedente è estesa ai superstiti anche nel caso in cui il dante causa sia deceduto prima di aver compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia ».

ART. 4.

All'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al primo comma, dopo le parole: « i titolari di pensione di vecchiaia », vanno aggiunte le parole: « o di invalidità ».

Nel comma stesso le parole « ed ancora la prestino all'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « anche dopo il 1° maggio 1968 ».

Nel contesto del comma stesso, le parole: « nel termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge » vanno sostituite con le parole: « entro il 31 dicembre 1975 ».

ART. 5.

All'articolo 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto il seguente comma:

« A decorrere dal 1° luglio 1972 è estesa ai titolari di pensione la normativa degli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni ».

ART. 6.

L'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori in possesso di laurea è data facoltà di provvedere al riscatto dei periodi di studio corrispondenti alla durata legale del

relativo corso universitario purché i periodi stessi non siano stati riconosciuti o riscattati agli effetti di trattamenti pensionistici a carico di altra forma di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'assicurazione generale obbligatoria. I titolari di più lauree possono riscattare, a loro scelta, il periodo di corso legale di una sola di esse. La facoltà di riscatto è esercitata con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con la riduzione del 75 per cento dell'onere che la legge stessa pone a carico del richiedente ».

ART. 7.

All'articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al primo comma le parole: « con la riduzione del 50 per cento » sono sostituite con le parole: « con la riduzione del 75 per cento ».

Al secondo comma dell'articolo stesso va aggiunto in continuazione il seguente periodo:

« L'onere risultante dal conteggio secondo il citato articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è ridotto del 75 per cento ».

ART. 8.

Le procedure relative ai riscatti e già definite ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, vanno riaperte per procedere alla riliquidazione in conformità agli articoli 6 e 7 della presente legge e le differenze risultanti in eccesso vanno conguagliate d'ufficio ai lavoratori interessati o ai loro aventi causa.

ART. 9.

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge sono rispettivamente a carico del fondo per l'adeguamento delle pensioni, delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali e del Fondo Sociale.

ART. 10.

La presente legge decorre dal 1° luglio 1972 e da tale data decorrono pure gli effetti delle modificazioni comportate dagli articoli 3, 4 e 5.

N. 266

ART. 1.

I superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto anteriormente al 2 maggio 1969 e, se titolare di pensione a carico della gestione, qualora la pensione stessa abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ed ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il diritto alla indennità prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni è esteso ai superstiti dei soggetti assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche e integrazioni.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta a carico della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

ART. 2.

All'articolo 26 della legge 22 luglio 1966, n. 613, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti non escludono che i pensionati a carico dell'assicurazione disciplinata dalla precedente legge o da altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi abbiano diritto a liquidare, in relazione ai contributi versati o accreditati a loro nome nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, l'intero trattamento di pensione a carico di questa ultima eventualmente integrato agli importi minimi, qualora i requisiti previsti dall'articolo 2, *sub* 9) della legge 4 aprile 1952, n. 218, risultino maturati nella predetta assicurazione generale obbligatoria.

Nei casi disciplinati nel comma precedente la pensione a carico della Gestione speciale

per i lavoratori autonomi viene revocata ed i contributi versati nella Gestione speciale a carico della quale era stata liquidata la pensione, nonché i contributi versati in altre forme di assicurazione per il lavoro autonomo, sono utilizzati ai fini della corresponsione di supplementi di pensione con le norme in vigore nelle rispettive gestioni ».

ART. 3.

E abrogato l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

ART. 4.

I commi ottavo, nono e decimo dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione può disporre la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati, d'ufficio o della parte ricorrente. Questi possono presentare entro 30 giorni dalla notifica le loro controdeduzioni. Qualora la Commissione non decida il ricorso entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione dello stesso, il ricorso si intende accolto.

Avverso la decisione della Commissione è dato ricorso entro 30 giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni. Qualora il Ministro non si pronunci entro un anno dalla data di ricezione del ricorso, questo si intende accolto ».

ART. 5.

Il quinto comma dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è sostituito dai seguenti:

« Avverso l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco, è data facoltà di ricorrere alla Commissione di cui il successivo articolo 12 entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

La Commissione può disporre la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati. Questi possono presentare, entro 30 giorni dalla notifica, le loro controdeduzioni. Qualora la Commissione non si pronunci entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione del ricorso, questo si intende accolto.

Avverso la decisione della Commissione è dato ricorso entro 30 giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni. Qualora il Ministro non si pronunci entro un anno dalla data di ricezione del ricorso, questo si intende accolto.

Sono legittimati a proporre i suddetti ricorsi i soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente, nonché i concedenti i fondi a mezzadria e colonia ».

ART. 6.

L'articolo 14 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è sostituito dal seguente:

« I contributi di cui all'articolo 9 della presente legge sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette con la procedura privilegiata prevista per la riscossione delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in sei rate scadenti nei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno ».

ART. 7.

All'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nel testo modificato dell'articolo 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, sono aggiunti i seguenti commi:

« I contributi di cui al comma precedente possono rimanere acquisiti alla Gestione speciale come contributi a prosecuzione volontaria qualora nella posizione assicurativa obbligatoria dell'assicurato, indipendentemente dai contributi indebiti, risultino sussistenti, con riferimento alla data del primo contributo indebito, i requisiti previsti dalle norme vigenti per la concessione della autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Nei casi previsti al comma precedente lo Istituto nazionale per la previdenza sociale deve comunicare all'interessato o ai suoi aventi causa l'accertamento dell'indebito e la facoltà di mantenere la contribuzione indebita nella posizione assicurativa come versata a prosecuzione volontaria con conseguente versamento della differenza di importo tra i contributi obbligatori e quelli volontari. La facoltà predetta deve essere esercitata dall'in-

teressato o dai suoi aventi causa entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione dell'Istituto ».

ART. 8.

La norma di cui all'articolo 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si applica, con decorrenza dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, anche ai titolari di pensione a carico delle Gestioni speciali dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche e integrazioni, degli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modifiche e integrazioni e degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifiche e integrazioni.